

DEHORS E PADIGLIONE

Guida alla progettazione di spazi e strutture all'aperto, su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione.

Sommario

Indice delle Figure

Figura 01 - ZUCS e ZUSA.....	
Figura 02 – Circoscrizioni e aree di eccezione.....	
Figura 03 – ZUCS: aree di eccezione in cui è possibile inserire padiglioni P2.....	
Figura 04–Area Quattro Marzo.....	
Figura 05 - Area Emanuele Filiberto.....	
Figura 06 - Aree Paleocapa e Lagrange.....	
Figura 07–Area Solferino.....	
Figura 08–Circ.4 piazza Peyron.....	
Figura 09–Circ. 6 piazza Abba e via Maddalene.....	
Figura 10–Circ.7 piazza Santa Giulia e via Giulia di Barolo.....	
Figura 11–Circ.7 largo Montebello.....	
Figura 12–Circ.8 Gran Madre di Dio e via Monferrato.....	
Figura 13 - Circ.8 corso Fiume.....	
Figura 14 - Circ.8 largo Saluzzo.....	
Figura 15 - Circ.8 via Morgari via Belfiore.....	
Figura 16 - Circ.8 Cavoretto piazzetta Freguglia.....	

Il presente documento, "Norme Tecniche" del Regolamento Dehors e Padiglioni della Città, fornisce le linee guida per la progettazione e l'allestimento degli spazi di consumo all'aperto di alimenti e bevande, connessi a pubblici esercizi di somministrazione, e le indicazioni generali su caratteristiche, tipologie, materiali, in relazione ai differenti e complessi contesti del territorio comunale. Costituisce la sintesi di un percorso analitico e decisionale che ha visto coinvolti diversi Servizi della Città (Trasformazioni Urbane e Qualità degli Spazi, Mobilità, Suolo e Parcheggi, Verde Pubblico, Attività Economiche e di Servizio, Pubblicità e Suolo Pubblico) oltre ad Enti sovraordinati, quali Azienda Sanitaria Locale e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, nell'obiettivo di definire soluzioni progettuali e funzionali per i dehors ed i padiglioni e di operare valutazioni relative all'inserimento degli stessi nei contesti cittadini.

A fronte della eterogenea caratterizzazione degli ambiti cittadini, i principi progettuali generali di inserimento di dehors e padiglioni sono completati ed integrati con le più specifiche indicazioni previste per le singole zone. In contesti di particolare pregio, ovvero su cui insistono specifiche normative regolamentari o Progetti Integrati d'Ambito, al fine di garantire l'adozione di temi uniformi, la Città si fa promotrice di soluzioni che prevedano una pianificazione delle cromie, delle tipologie e delle dimensioni dei manufatti, sulla base delle indicazioni e della concertazione con le Associazioni di Categoria e con la citata Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

Gli elementi che costituiscono dehors e padiglioni dovranno sempre essere caratterizzati da aspetti di leggerezza e trasparenza, al fine di figurare come oggetti di completamento dell'esistente, in un insieme armonico di componenti, utili a garantire la fruizione in sicurezza degli spazi, oltre che a contribuire all'innalzamento della qualità urbana.

Il presente allegato al Regolamento si intende applicabile su tutto il territorio comunale. Le elaborazioni grafiche ivi contenute sono aggiornate con i dati presenti sul Geoportale della Città alla data di approvazione del Regolamento nella sua interezza, sono soggette ad aggiornamenti periodici, che i proponenti sono tenuti comunque a verificare. Le eventuali modifiche del presente allegato "Norme Tecniche", successive alla prima approvazione, seguiranno l'iter regolamentare della Città.

La verifica puntuale della fattibilità tecnica è considerata onere del professionista incaricato dal committente che dovrà pertanto approfondire in autonomia le limitazioni definite da norme sovraordinate in materia di sicurezza anche in fase di montaggio e smontaggio dei manufatti, nel rispetto delle condizioni del Codice della Strada, dal Regolamento e dal presente documento, e asseverare la presenza o assenza di vincoli, anche in merito al luogo di collocazione del manufatto proposto. Sono comunque fatti salvi il rispetto e l'applicazione di leggi, norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute pubblica.

Si evidenzia che, ai fini interpretativi dei contenuti del presente allegato, prevalgono, in ogni caso, le indicazioni testuali rispetto alle informazioni riportate nelle elaborazioni grafiche, richiamate in coda al presente documento e pubblicate per la consultazione sul Geoportale della Città.

Gli aspetti relativi al perimetro della Zona Urbana Centrale Storica (ZUCS), delle Zone Urbane Storico-Ambientali (ZUSA), alla classificazione degli edifici e a quanto inserito nel Piano Regolatore Generale (PRG) sono ad esso demandati, pertanto eventuali modifiche apportate dallo stesso su tali aspetti sono da considerarsi prevalenti ed automaticamente recepite dal presente allegato.

Per **DEHORS** si intende lo spazio allestito per il consumo di alimenti e bevande all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, o annesso ad un locale in cui la somministrazione coesiste con altra attività commerciale, mediante un insieme di elementi posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico. I dehors vengono classificati, a seconda degli elementi che li compongono, in:

Per **DEHORS** si intende lo spazio allestito per il consumo di alimenti e bevande all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, o annesso ad un locale in cui la somministrazione coesiste con altra attività commerciale, mediante un insieme di elementi posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico.

Di seguito denominati “dehors (D)” se non diversamente specificati in base alle caratteristiche.

I dehors vengono classificati, a seconda degli elementi che li compongono, in:

1. TIPO D1 - spazio all'aperto allestito senza pedana e senza delimitazioni fisiche fisse, eventualmente limitato con soluzioni autoportanti e amovibili. Tale spazio potrà essere occupato da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete.
2. TIPO D2 - spazio all'aperto allestito su pedana e perimetrato necessariamente da opportuna delimitazione fissa, consentito solo in presenza di discontinuità o dislivelli del suolo, o per ragioni di sicurezza dettate dal contesto viabile, o volte a garantire il superamento delle barriere architettoniche, costituito da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, lavagne, porta menù, bacheche, cestini), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), pedana, relativa ringhiera a giorno o pannelli trasparenti di altezza pari a m 1,10, fioriere purché integrate in modo armonico con la balaustra e incluse nell'occupazione della pedana, eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete.
2. TIPO D2 - spazio all'aperto allestito su pedana e perimetrato necessariamente da opportuna delimitazione fissa, consentito solo in presenza di discontinuità o dislivelli del suolo, o per ragioni di sicurezza dettate dal contesto viabile, o volte a garantire il superamento delle barriere architettoniche, costituito da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, lavagne, porta menù, bacheche, cestini), eventuali coperture in tessuto

(ombrelloni o tenda a falda tesa), pedana, relativa ringhiera a giorno o pannelli trasparenti di altezza pari a m 1,10, fioriere purché integrate in modo armonico con la balaustra, **non in parallelo con alla stessa** e incluse nell'occupazione della pedana, eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete.

3. TIPO D3: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande con delimitazione fissa o autoportante (senza pedana) di altezza massima cm 160 da collocarsi su suolo pubblico per un periodo massimo di 180 giorni nel periodo invernale.

Il dehors tipo D3 dovrà avere le stesse caratteristiche, allestimenti e collocazione dei D1 o D2 con l'unica differenza che la delimitazione dovrà avere esclusivamente pannelli trasparenti con altezza massima di m 1,60 che dovranno terminare in sommità con un profilo privo di cornici, finiture orizzontali e/o mancorrenti. con identiche caratteristiche e allestimenti dei D1 senza pedana o D2 su pedana. Il canone di occupazione suolo pubblico è da conteggiarsi al pari dei Padiglioni P1.

La delimitazione perimetrale può essere costituita, in funzione dell'area e della tipologia di dehors (D1 o D2), dai seguenti elementi, così come rappresentati graficamente nella Tabella 1:

La delimitazione perimetrale può essere costituita, in funzione dell'area e della tipologia di dehors (D), dai seguenti elementi, così come rappresentati graficamente nella Tabella 1:






- A. **paletti e cordoni autoportanti**, previsti esclusivamente come delimitazione nella tipologia D1. L'altezza massima misurata dal piano di calpestio del dehors alla sommità del paletto non dovrà essere superiore a m 1,10. Dovrà essere sempre lasciato libero l'intero lato del dehors posto su fronte esercizio;
- B. **soluzioni autoportanti e mobili (pannelli, ringhiere, fioriere, miste)**, previste esclusivamente come delimitazione nella tipologia D1: può esserne valutata l'installazione quando il piano di calpestio del dehors e quello dell'area circostante carrabile coincidono oppure quando il dehors si colloca a ridosso della sede viabile nella sola finalità di garantirne condizioni di sicurezza. La soluzione adottata per i pannelli dovrà sempre assicurare la permeabilità alla vista; i pannelli dovranno avere altezza pari a m 1,10 con supporti di altezza massima di m 0,15. Avendo caratteristica di amovibilità, dovranno essere semplicemente appoggiati a terra e garantire adeguate condizioni di sicurezza e stabilità mediante basamenti verificati al ribaltamento. E' ammesso l'uso di sole fioriere; in tal caso esse dovranno avere altezza massima 0,50 m e l'altezza totale, compresa la specie vegetale messa a dimora, potrà essere al massimo di m 1,10. Dovrà essere sempre lasciato libero l'intero lato del dehors posto su fronte esercizio. La delimitazione con fioriere, non è ammissibile nel sottoportico e nelle piazze pedonali.
- C. **ringhiera a giorno o pannelli trasparenti fissi**, previsti esclusivamente come delimitazione nella tipologia D2: elementi verticali di delimitazione rigidi fissi, ancorati alla pedana, con altezza complessiva pari a m 1,10 misurata dal piano di calpestio del dehors al filo superiore della delimitazione stessa. I pannelli vetrati, se presenti, dovranno terminare in sommità con un profilo privo di cornici, finiture orizzontali e/o mancorrenti. Nel

caso in cui sia presente un dislivello superiore a cm 2,5 tra pedana e marciapiede, andrà garantita la sicurezza dei fruitori anche sul fronte esercizio, con accorgimenti progettuali funzionali a garantire l'assenza di delimitazione sul fronte esercizio stesso. In caso sia imprescindibile l'utilizzo di delimitazione costituita da ringhiera o pannelli trasparenti, la stessa dovrà garantire un'apertura minima, completamente libera, pari alla larghezza della rampa di accesso disabili ai sensi della normativa vigente (4.2.1). Ove non vi sia dislivello tra pedana e marciapiede, dovrà essere lasciato libero l'intero lato del dehors posto su fronte esercizio. Nel progetto dovranno sempre essere indicati la tipologia, le dimensioni, il materiale ed il colore della delimitazione (se in legno, le specie scelte dovranno essere resistenti alla permanenza all'esterno e/o opportunamente trattate con materiali che ne garantiscano un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'ambiente urbano). Sono ammessi zoccoli opachi o supporti di ancoraggio solo nei casi in cui questi vengano integrati opportunamente nei pannelli di delimitazione e comunque per un'altezza massima di m 0,15. Non è mai ammessa la compresenza sovrapposta della ringhiera a giorno con pannelli trasparenti e/o fioriere. Non sono ammissibili decori verdi sospesi o ancorati alla delimitazione (vasi appesi o rampicanti o artificiali). Nel caso il dehors sia collocato in parte su marciapiede e in parte su stalli di sosta la delimitazione dovrà essere di tipo misto, in parte ancorata alla pedana e in parte autoportante, in quanto non sono consentite manomissioni del suolo pubblico.

- C. **ringhiera a giorno o pannelli trasparenti fissi, previsti esclusivamente come delimitazione nella tipologia D2**: elementi verticali di delimitazione rigidi fissi, ancorati alla pedana, con altezza complessiva pari a m 1,10 misurata dal piano di calpestio del dehors al filo superiore della delimitazione stessa. I pannelli vetrati, se presenti, dovranno terminare in sommità con un profilo privo di cornici, finiture orizzontali e/o mancorrenti. Nel caso in cui sia presente un dislivello superiore a cm 2,5 tra pedana e marciapiede, andrà garantita la sicurezza dei fruitori anche sul fronte esercizio, con accorgimenti progettuali funzionali a garantire l'assenza di delimitazione sul fronte esercizio stesso. In caso sia imprescindibile l'utilizzo di delimitazione costituita da ringhiera o pannelli trasparenti, la stessa dovrà garantire un'apertura minima, completamente libera, pari alla larghezza della rampa di accesso disabili ai sensi della normativa vigente (4.2.1). Ove non vi sia dislivello tra pedana e marciapiede, dovrà essere lasciato libero l'intero lato del dehors posto su fronte esercizio. Nel progetto dovranno sempre essere indicati la tipologia, le dimensioni, il materiale ed il colore della delimitazione (se in legno, le specie scelte dovranno essere resistenti alla permanenza all'esterno e/o opportunamente trattate con materiali che ne garantiscano un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'ambiente urbano). Sono ammessi zoccoli opachi o supporti di ancoraggio solo nei casi in cui questi vengano integrati opportunamente nei pannelli di delimitazione e comunque per un'altezza massima di m 0,15. **È consentito inserire sui pannelli vetrati vetrofanie o serigrafie indicanti il nome e/o il logo del locale solo se contenute nel numero massimo di una per lato del dehors e con una superficie massima di mq 0,20, ad un'altezza massima da piano del calpestio del manufatto di m 1,10. L'assoggettamento delle vetrofanie al pagamento del canone è disciplinato da apposito Regolamento della Città in materia di pubblicità. Non sono ammesse insegne pubblicitarie di alcun tipo sul manufatto; non sono mai ammesse insegne luminose; la soluzione progettuale dovrà comunque essere autorizzata dai Servizi competenti.** Non è mai ammessa la compresenza sovrapposta della ringhiera a giorno con pannelli trasparenti e/o fioriere. Non sono ammissibili decori verdi sospesi o ancorati alla delimitazione (vasi appesi o rampicanti o artificiali). Nel caso il dehors sia collocato in parte su marciapiede e in parte su stalli di sosta la delimitazione dovrà essere di tipo misto, in parte ancorata alla pedana e in parte autoportante, **ovvero lo stesso tipo di disegno di delimitazione ancorata alla pedana, potrà proseguire solo in appoggio sul marciapiede**, in quanto non sono consentite manomissioni del suolo pubblico.

- D. **soluzioni integrate fisse (pannelli, fioriere, ringhiere) previste esclusivamente come delimitazione nella tipologia D2**: poste in correlazione alla presenza di pedana e ancorate alla stessa, sono costituite da elementi verticali di delimitazione rigidi fissi con altezza pari a m 1,10. Le fioriere potranno essere posizionate in modo discontinuo purché inserite in modo armonico con il contesto e solo se integrate con le altre tipologie di delimitazione che comunque dovranno garantire la sicurezza; potranno avere altezza massima 0,50 m; l'altezza totale, compresa la specie vegetale messa a dimora, potrà essere al massimo di m 1,10. Non sono ammissibili piante e decori verdi sospesi o ancorati alla delimitazione (vasi appesi e rampicanti).
- D. **soluzioni integrate fisse (pannelli, fioriere, ringhiere) previste esclusivamente come delimitazione nella tipologia D2**: poste in correlazione alla presenza di pedana e ancorate alla stessa, sono costituite da elementi verticali di delimitazione rigidi fissi con altezza pari a m 1,10. Le fioriere potranno essere posizionate in modo discontinuo purché inserite in modo armonico con il contesto e solo se integrate **e non poste in parallelo** con le altre tipologie di delimitazione, che comunque dovranno garantire la sicurezza; potranno avere altezza massima 0,50 m; l'altezza totale, compresa la specie vegetale messa a dimora, potrà essere al massimo di m 1,10. Non sono ammissibili piante e decori verdi sospesi o ancorati alla delimitazione (vasi appesi e rampicanti).
- E. **Pannelli trasparenti fissi con altezza massima m 1,60 solo per i D3 per un tempo non superiore ai 180 giorni tra il 15 ottobre ed il 15 aprile. I pannelli vetrati potranno essere collocati su pedana come per i dehors D2 oppure come per la tipologia D1 autoportanti ovvero semplicemente appoggiati a terra e garantire adeguate condizioni di sicurezza e stabilità mediante basamenti verificati al ribaltamento. I pannelli vetrati dovranno terminare in sommità con un profilo privo di cornici, finiture orizzontali e/o mancorrenti. Anche per questa tipologia non è consentito l'abbinamento con altri tipi di delimitazione sovrapposta (l'una affianco all'altra).**

Tabella 1 – Tipi di delimitazione perimetrale

Delimitazione perimetrale	D1	D2	D3
	fioriera	-	-
	2.1.A autoportanti	-	-
	2.1.B autoportanti	2.1.C	
	2.1.B autoportanti	2.1.C	
	2.1.B autoportanti	2.1.D	

Il dehors potrà essere collocato su:

- A. **pavimentazione esistente nella tipologia D1:** su sedime asfaltato, lastricato in pietra, pavimentato, oppure semplicemente trattato in terra battuta, misto o meno a ghiaia, *con esclusione delle aree trattate a verde*; nei portici, nelle gallerie, nelle aree, vie, piazze e nei marciapiedi con pavimentazioni lapidee, il suolo deve essere lasciato in vista;
- A. **pavimentazione esistente nella tipologia D1 o D3:** su sedime asfaltato, lastricato in pietra, pavimentato, oppure semplicemente trattato in terra battuta, misto o meno a ghiaia, **in** aree trattate a verde (**no D3**); nei portici, nelle gallerie, nelle aree, vie, piazze e nei marciapiedi con pavimentazioni lapidee, il suolo deve essere lasciato in vista;
- B. **pavimentazione su pedana nella tipologia D2:** ammissibile solo in presenza di discontinuità o dislivelli del suolo, o realizzata per ragioni di sicurezza o dettate dal contesto viabile o dalla necessità di garantire il superamento delle barriere architettoniche. Per la realizzazione del piano di calpestio potranno essere utilizzati materiali di diversa natura, purché rispondenti alle specifiche norme di sicurezza e di igiene per le pavimentazioni per uso esterno. Dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali determinati dal dislivello tra il piano della pedana e il sedime stradale. Le eventuali rampe di

accesso per il superamento delle barriere architettoniche dovranno rispettare la normativa vigente (4.2.1) ed essere collocate esclusivamente all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessionata nonché entro il perimetro della pedana. Non è ammessa la collocazione di alcuna tipologia di stuoia, tappeto o simili sulla superficie di calpestio. Per i *dehors di tipo D1 e D2* non è assentibile, a nessun titolo e per nessuna motivazione, la manomissione del suolo pubblico a mezzo di scavi, carotature, tassellature o comunque con elementi destinati a variare lo stato dei luoghi.

B. pavimentazione su pedana nella tipologia D2 o D3: ammissibile solo in presenza di discontinuità o dislivelli del suolo, o realizzata per ragioni di sicurezza o dettate dal contesto viabile o dalla necessità di garantire il superamento delle barriere architettoniche. **I dehors da collocarsi fuori dai marciapiedi dovranno avere la pavimentazione complanare al marciapiede, salvo diverse geometrie della sezione stradale da comprovare.** Per la realizzazione del piano di calpestio potranno essere utilizzati materiali di diversa natura, purché rispondenti alle specifiche norme di sicurezza e di igiene per le pavimentazioni per uso esterno. Dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali determinati dal dislivello tra il piano della pedana e il sedime stradale. Le eventuali rampe di accesso per il superamento delle barriere architettoniche dovranno rispettare la normativa vigente (4.2.1) ed essere collocate esclusivamente all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessionata nonché entro il perimetro della pedana. Non è ammessa la collocazione di alcuna tipologia di stuoia, tappeto o simili sulla superficie di calpestio. Per i dehors (**D**) non è assentibile, a nessun titolo e per nessuna motivazione, la manomissione del suolo pubblico a mezzo di scavi, carotature, tassellature o comunque con elementi destinati a variare lo stato dei luoghi.

Costituiscono gli elementi di maggiore impatto visivo e pertanto sono oggetto di particolare attenzione dal punto di vista tecnico e ambientale. Sono ammessi esclusivamente materiali non lucidi, i cui colori o fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti e con le prescrizioni dettagliate previste per gli specifici ambiti.

Sono ritenute idonee alla collocazione nei diversi e specifici contesti cittadini le seguenti tipologie di coperture di seguito dettagliate, compatibili con dehors *D1 e D2*.

Sono ritenute idonee alla collocazione nei diversi e specifici contesti cittadini le seguenti tipologie di coperture di seguito dettagliate, compatibili con dehors (**D**).

- A. **Ombrelloni a sostegno centrale o laterale:** in sede di progetto dovrà essere valutata dal professionista la dimensione di ingombro degli ombrelloni, in modo che la stessa risulti coerente con il contesto in cui il dehors si inserisce. Il palo di sostegno centrale o laterale dovrà essere in metallo, in alluminio o in legno di colore scuro e dovrà essere sempre contenuto entro l'area di occupazione di suolo pubblico concessa.
1. L'altezza dal filo più basso della copertura degli ombrelloni (**compresa l'eventuale mantovana**) al piano di calpestio del dehors non dovrà essere inferiore m 2,20. Gli ombrelloni potranno collocarsi entro l'area di occupazione di suolo pubblico concessa e sporgere dalla suddetta area solo nei casi definiti al punto 4.5.3.

2. Gli ombrelloni dovranno avere forma quadrangolare di dimensioni massime m 4x4, preferibilmente quadrati, con eventuale mantovana di altezza sempre proporzionata alle dimensioni dell'ombrellone stesso. La mantovana non dovrà essere elemento aggiuntivo della copertura degli ombrelloni, ma dovrà esserne parte integrante; in nessun caso è consentito l'inserimento di teli verticali, abbassabili, raccogliibili lateralmente o schermi di protezione laterali di qualunque tipo. Potranno essere valutate soluzioni con forme diverse (mai rotonda) o *misure maggiori* in relazione a particolari contesti architettonici e ambientali oggetto di specifico parere vincolante, da parte del Servizio competente in materia di qualità e decoro urbano, da ottenersi preventivamente alla presentazione dell'istanza. Soluzioni diverse fornite nell'ambito di specifici progetti Integrati d'Ambito costituiscono eccezione alle indicazioni di cui sopra. Per soluzioni che prevedono più ombrelloni all'interno dello stesso dehors, questi dovranno avere stessi materiali, dimensioni e/o forma e cromie. *La distanza tra ombrelloni, eventualmente affiancati, non potrà essere inferiore a cm 20 e dovrà essere tale da mantenere distinti i singoli elementi e distinguibile la forma prescelta della copertura.*

2. Gli ombrelloni dovranno avere forma quadrangolare di dimensioni massime m 4x4, preferibilmente quadrati, con eventuale mantovana di altezza sempre proporzionata alle dimensioni dell'ombrellone stesso. La mantovana non dovrà essere elemento aggiuntivo della copertura degli ombrelloni, ma dovrà esserne parte integrante; in nessun caso è consentito l'inserimento di teli verticali, abbassabili, raccogliibili lateralmente o schermi di protezione laterali di qualunque tipo. Potranno essere valutate soluzioni con forme diverse (mai rotonda) o **alternative** in relazione a particolari contesti architettonici e ambientali (**ZUCS e spazi aulici**), oggetto di specifico parere vincolante, da parte **della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio** e del Servizio competente in materia di qualità e decoro urbano, da ottenersi preventivamente alla presentazione dell'istanza. Soluzioni diverse fornite nell'ambito di specifici progetti Integrati d'Ambito costituiscono eccezione alle indicazioni di cui sopra. Per soluzioni che prevedono più ombrelloni all'interno dello stesso dehors, questi dovranno avere stessi materiali, dimensioni e/o forma e cromie. **Gli ombrelloni potranno essere accostati a condizione non siano uniti/collegati fisicamente tra di loro.**



3. Nelle aree verdi sono ammissibili ombrelloni di forma variabile (mai rotonda), non necessariamente quadrangolari. Potranno essere valutate eventuali tipologie appositamente progettate di coperture innovative per forma e materiali oggetto di specifico parere vincolante, da parte del Servizio competente in materia di qualità e decoro urbano, da ottenersi preventivamente alla presentazione dell'istanza.

4. Sui teli e sull'eventuale mantovana degli ombrelloni non sono ammesse scritte pubblicitarie, né di sponsor; sono ammissibili esclusivamente su un unico lato della mantovana loghi o indicazioni del locale di somministrazione cui il dehors è annesso.

5. Gli ombrelloni proposti dovranno essere di tipo autoportante, privi di ancoraggi che comportino la manomissione del suolo pubblico ed essere opportunamente zavorrati al fine di impedirne oscillazioni eccessive in caso di vento o maltempo. La responsabilità relativa alla loro installazione, utilizzo, manutenzione, ricovero e custodia è in capo al solo concessionario dell'attività.

B. **Falda tesa di tipologia retraibile con aggancio alla muratura, senza punti di appoggio al suolo (tenda a pantalera).** La linea di aggancio deve essere prevista al di sopra delle aperture presenti sulla facciata dell'edificio e, qualora esistano, al di sopra delle cornici; è

necessario garantire il corretto inserimento rispetto alla partitura della facciata, alla simmetria delle aperture ed alla presenza di eventuali elementi architettonici (cornici, rilievi o devanture storiche) caratterizzanti l'edificio. L'inclinazione delle falde dovrà risultare tale da inserirsi correttamente nel contesto. L'altezza dal filo più basso della copertura al piano di calpestio del dehors dovrà essere di almeno m 2,20, anche tenendo conto della presenza dell'eventuale mantovana che potrà essere posta solo sul fronte parallelo alla facciata; non sono ammissibili teli o mantovane laterali. Sulla falda tesa e sull'eventuale mantovana non sono ammesse scritte pubblicitarie, né di sponsor; sono ammissibili esclusivamente sulla mantovana loghi o indicazioni del locale di somministrazione cui il dehors è annesso. Si intende area soggetta a concessione di suolo pubblico quella occupata dall'insieme degli elementi del dehors, risultano pertanto escluse dal conteggio le eventuali aree coperte dalla falda tesa riservate esclusivamente ai percorsi pedonali.



Solo nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile

La falda tesa non potrà essere posizionata sulla facciata di edifici sottoposti a tutela ai sensi degli artt.10-12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e di edifici appartenenti ai gruppi di cui agli artt.10 e 26 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione (NUEA) del PRG, fatte salve eventuali dislocazioni storizzate installate da almeno 50 anni e se già posizionate e autorizzate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, allegando all'istanza la relativa documentazione; non potrà altresì essere ammessa contestualmente alla presenza su facciata di eventuali tende, coperture o pensiline già autorizzate a fini pubblicitari e/o edilizi.

I colori delle coperture (ombrelloni e tende a falda tesa) dovranno essere definiti in fase progettuale e finalizzati alla connotazione degli ambiti nei quali sono inseriti; sono preferibili scelte cromatiche armoniche o unitarie nei vari ambiti viari. I colori selezionati dovranno garantire un'integrazione con le facciate degli edifici e con il contesto ambientale. Dovranno essere di materiale tessile o telato, mai lucido o riflettente; ferme restando le eventuali prescrizioni degli


specifici ambiti, sono ammissibili le seguenti cromie: chiaro naturale/ecrù, giallo scuro, bordeaux, blu, verde, grigio, marrone, nero.


Le coperture (ombrelloni e pantalere) dovranno essere chiuse negli orari di chiusura dell'esercizio.

Sono costituiti da tavoli, sedie, poltroncine, panche, cestini per la raccolta rifiuti, porta-menù o lavagne a cavalletto, mobile di servizio, eventuali fioriere ornamentali. Devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli, coordinati tra loro e con lo specifico contesto in cui si inseriscono; caratterizzati da disegno di buon livello estetico, da materiali di alto livello qualitativo, con attenzione ai parametri ergonomici e correttamente rappresentati nel progetto. Non sono ammessi elementi di tipo seriale o con indicazioni di marchi, sponsor o iscrizioni.

1. Elementi di arredo ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere collocati nel rispetto dei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria e ove previsto dalla normativa in materia di sicurezza antincendio. Tali elementi dovranno essere posizionati all'interno dell'occupazione di suolo pubblico concessa e dovranno essere rimossi secondo le indicazioni previste nel Regolamento.
2. I mobili di servizio non potranno avere altezza superiore a m 1,10 e dovranno essere limitati a una *sol*a unità per dehors. Le eventuali panche presenti potranno avere lunghezza massima di m 2,00 al fine di essere facilmente rimosse in fase di chiusura dell'esercizio, salvo siano strutturali e solidali con la delimitazione.
2. I mobili di servizio non potranno avere altezza superiore a m 1,10 e dovranno essere limitati a una unità **ogni 20 tavoli** per dehors; è **vietato l'addossamento a pareti storiche e esterne a prospetti porticati**. Le eventuali panche presenti potranno avere lunghezza massima di m 2,00 al fine di essere facilmente rimosse in fase di chiusura dell'esercizio, salvo siano strutturali e solidali con la delimitazione.
3. Le fioriere sono ammesse, nella tipologia D1, oltre che come delimitazione, anche come elementi singoli, quali vasi o contenitori di arredo, esclusivamente in aree, marciapiedi, vie e piazze pedonali e sono comunque incluse nell'area di occupazione di suolo pubblico. Nella tipologia D2 le fioriere, oltre che come elementi di arredo, potranno essere utilizzate ad integrazione della delimitazione perimetrale (2.1B e D). Le dimensioni, le distanze tra gli elementi, le tipologie di materiale e di specie vegetale dovranno essere indicate precisamente in progetto e *dovrà essere fornita fotografia o immagine di catalogo dell'elemento*. Sulle fioriere non sono ammesse scritte pubblicitarie di alcun genere. Le fioriere devono essere sempre tenute in ordine, pulite ed in perfetta funzionalità: dovranno essere adeguatamente piantumate con la messa a dimora di specie erbacee perenni e/o fioriture stagionali da rinnovarsi in base alla stagione; si consiglia l'utilizzo di specie vegetali arbustive o erbacee di comprovata resistenza in ambiente urbano come: Ligustro, Laurus cerasus/Nobilis, Photinia sp., Carpinus sp., Corylus sp., Prunus sp., Rosmarinus sp., Lavandula sp.; gli elementi vegetali dovranno essere mantenuti in perfette condizioni; quelli deteriorati dovranno essere prontamente sostituiti.


3. Le fioriere sono ammesse, nella tipologia D1, oltre che come delimitazione, anche come elementi singoli, quali vasi o contenitori di arredo, esclusivamente in aree, marciapiedi, vie e piazze pedonali e sono comunque incluse nell'area di occupazione di suolo pubblico. Nella tipologia D2 le fioriere, oltre che come elementi di arredo, potranno essere utilizzate ad integrazione della delimitazione perimetrale **senza essere affiancate ad essa** (2.1B e D). Le dimensioni, le distanze tra gli elementi, le tipologie di materiale e di specie vegetale dovranno essere indicate precisamente in progetto. Sulle fiorerie non sono ammesse scritte pubblicitarie di alcun genere. Le fioriere devono essere sempre tenute in ordine, pulite ed in perfetta funzionalità: dovranno essere adeguatamente piantumate con la messa a dimora di specie erbacee perenni e/o fioriture stagionali da rinnovarsi in base alla stagione; si consiglia l'utilizzo di specie vegetali arbustive o erbacee di comprovata resistenza in ambiente urbano come: Ligustro, Laurus cerasus/Nobilis, Photinia sp., Carpinus sp., Corylus sp., Prunus sp., Rosmarinus sp., Lavandula sp.; gli elementi vegetali dovranno essere mantenuti in perfette condizioni; quelli deteriorati dovranno essere prontamente sostituiti.
4. Le apparecchiature illuminanti o riscaldanti dovranno essere di qualità e disegno coordinato con gli arredi proposti e di tipologie che non necessitino di allacciamento alle reti di alimentazione. Le specifiche tecniche sono dettagliate nel paragrafo 4.7.
- A. Fatte salve eventuali restrizioni in relazione ad aree o condizioni specifiche di utilizzo del suolo, per ogni esercizio pubblico sarà consentita l'installazione di uno o più dehors (*D1 e D2*).
- A. Fatte salve eventuali restrizioni in relazione ad aree o condizioni specifiche di utilizzo del suolo, per ogni esercizio pubblico sarà consentita l'installazione di uno o più dehors (**D**).
- B. La superficie massima di occupazione del dehors (*D1 e D2*) è determinata dall'applicazione dei limiti geometrici e dalle caratteristiche del contesto, dettagliati nei paragrafi successivi. In caso di chioschi posti in aree verdi, valgono le prescrizioni di cui al punto 2.6.4
- B. La superficie massima di occupazione del dehors (**D**) è determinata dall'applicazione dei limiti geometrici e dalle caratteristiche del contesto, dettagliati nei paragrafi successivi. In caso di chioschi posti in aree verdi, valgono le prescrizioni di cui al punto 2.6.4





C. In caso di collocazione su sedime carrabile destinato alla sosta, il dehors (*D1* e *D2*) non potrà estendersi oltre il fronte esercizio del locale a cui si riferisce. Negli spazi pedonalizzati o in aree pedonali (vedi 4.5.4) e marciapiedi, è consentita un'occupazione di spazi limitrofi ulteriori, entro il limite del 30%, oltre a quelli già posti sulla proiezione frontale, previo nulla osta della Proprietà dell'edificio adiacente (Condominio), della Proprietà dell'unità immobiliare adiacente (a destinazione d'uso commerciale, residenziale, artigianale, ecc.) e dell'eventuale esercente o conduttore di tale unità, da conservare presso l'esercizio ed esibire su richiesta. *Nel caso in cui venga richiesta una maggiore superficie di occupazione rispetto alla proiezione dell'esercizio, l'estensione lineare massima non potrà comunque superare i m 15,00.*



C. In caso di collocazione su sedime carrabile destinato alla sosta, il dehors (**D**) non potrà estendersi oltre il fronte esercizio del locale a cui si riferisce. Negli spazi pedonalizzati o in aree pedonali (vedi 4.5.4) e marciapiedi, è consentita, **per dehors D1**, un'occupazione di spazi limitrofi ulteriori, entro il limite del 30%, oltre a quelli già posti sulla proiezione frontale, previo nulla osta della Proprietà dell'edificio adiacente (Condominio), della Proprietà dell'unità immobiliare adiacente (a destinazione d'uso commerciale, residenziale, artigianale, ecc.) e dell'eventuale esercente o conduttore di tale unità, da conservare presso l'esercizio ed esibire su richiesta.



D. Per la definizione della profondità dei dehors occorre fare riferimento a quanto indicato al paragrafo 4.5

- E. Per i pubblici esercizi con affaccio angolare, pur essendo possibile la collocazione di dehors su entrambi i fronti, nel caso sia preferibile collocare il dehors ($D1$ e $D2$) solo lungo l'asse sul quale affaccia il lato minore, potrà essere utilizzata come misura di riferimento la dimensione del lato con maggior estensione. In ogni caso, ferme restando le limitazioni di cui ai precedenti punti, *tale dimensione per ciascun fronte non potrà superare m 15,00* e dovranno essere richiesti i nulla osta della Proprietà dell'edificio adiacente (Condominio), della Proprietà dell'unità immobiliare adiacente (a destinazione d'uso commerciale, residenziale, artigianale, ecc.) e dell'eventuale esercente o conduttore di tale unità, che dovranno essere conservati presso l'esercizio ed esibiti su richiesta.


E. Per i pubblici esercizi con affaccio angolare, pur essendo possibile la collocazione di dehors su entrambi i fronti, nel caso sia preferibile collocare il dehors (**D**) solo lungo l'asse sul quale affaccia il lato minore, potrà essere utilizzata come misura di riferimento la dimensione del lato con maggior estensione **senza possibilità di ampliamento ulteriore ai sensi della precedente lettera C**. In ogni caso, ferme restando le limitazioni di cui ai precedenti punti, dovranno essere richiesti i nulla osta della Proprietà dell'edificio adiacente (Condominio), della Proprietà dell'unità immobiliare adiacente (a destinazione d'uso commerciale, residenziale, artigianale, ecc.) e dell'eventuale esercente o conduttore di tale unità, che dovranno essere conservati presso l'esercizio ed esibiti su richiesta.



- F. Per i pubblici esercizi organizzati su più livelli, si stabilisce che, al fine del calcolo della dimensione massima del dehors ($D1$ e $D2$), si possa tener conto della larghezza del livello con maggiore estensione, senza possibilità di ampliamento ulteriore ai sensi della precedente lettera C. Nel caso in cui tale livello non corrisponda a quello del piano terreno, eventuali prospicenze su altre unità immobiliari e attività commerciali, dovranno essere autorizzate, con assenso scritto (nulla osta da conservare presso l'esercizio ed esibire su richiesta), da parte dei relativi proprietari, conduttori o esercenti, se presenti.

F. Per i pubblici esercizi organizzati su più livelli, si stabilisce che, al fine del calcolo della dimensione massima del dehors (**D**), si possa tener conto della larghezza del livello con maggiore estensione, senza possibilità di ampliamento ulteriore ai sensi della precedente

lettera C. Nel caso in cui tale livello non corrisponda a quello del piano terreno, eventuali prospicenze su altre unità immobiliari e attività commerciali, dovranno essere autorizzate, con assenso scritto (nulla osta da conservare presso l'esercizio ed esibire su richiesta), da parte dei relativi proprietari, conduttori o esercenti, se presenti.



G. Nel caso di compresenza di padiglione e dehors si applicano le condizioni di cui al punto 3.5 G.

2.6.1 In aree specifiche su cui sono previsti usi alternati dello stesso suolo pubblico per limitati periodi della giornata ovvero in periodi diversi dell'anno (mercati rionali, spazi eventi sportivi e manifestazioni, ecc...) potranno essere collocati solo dehors di tipologia D1 e solo al di fuori dell'orario di presenza delle attività suddette o di attività di pulizia dell'area stessa. Dovranno essere previsti arredi e strutture idonei a garantire un celere montaggio/smontaggio. Nell'istanza dovranno essere fornite indicazioni circa l'orario di occupazione dell'area mediante dehors.

2.6.2 Non è ammesso l'inserimento di dehors esterni all'area porticata secondo quanto disposto ai punti 5.3.3 e 5.3.4. In conformità a quanto previsto da specifico PIA, in piazza San Carlo sono ammessi dehors esterni all'area porticata unicamente in corrispondenza delle quattro posizioni angolari. In caso di posizionamento di dehors sul fronte degli accessi alle Gallerie storiche Umberto I, S. Federico e Subalpina, valgono le prescrizioni di cui al punto 5.3.4.

2.6.3 Nelle aree verdi sono ammissibili solo dehors di tipologia D1.

2.6.4 Per i chioschi di somministrazione alimenti e bevande è ammessa la collocazione di soli dehors (*D1* o *D2*). Sono esclusi padiglioni (*P1* e *P2*) connessi a chioschi di somministrazione. La collocazione e la dimensione dei dehors dovranno essere progettate in modo da salvaguardare le alberature e le specie vegetali, a tal proposito dovrà essere allegato all'istanza il preventivo parere del Servizio competente in materia di verde pubblico.

2.6.4 Per i chioschi di somministrazione alimenti e bevande è ammessa la collocazione di soli dehors (**D**). Sono esclusi padiglioni (**P**) connessi a chioschi di somministrazione. La collocazione e la dimensione dei dehors dovranno essere progettate in modo da salvaguardare le alberature e le specie vegetali, a tal proposito dovrà essere allegato all'istanza il preventivo parere del Servizio competente in materia di verde pubblico.

2.6.5 Nel caso di aree verdi, il parere del Servizio competente in materia di verde pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda l'indicazione delle dimensioni e della modalità di collocazione del dehors; a tal proposito il parere dovrà essere allegato all'istanza.

2.6.6 Non è ammissibile l'installazione di dehors di tipologia *D2* laddove sia presente una pavimentazione lapidea di pregio o laddove l'inserimento di pedane/pavimentazioni comprometta la percezione unitaria del contesto.

2.6.6 Non è ammissibile l'installazione di dehors di tipologia *D2* o **D3** laddove sia presente una pavimentazione lapidea di pregio o laddove l'inserimento di pedane/pavimentazioni comprometta la percezione unitaria del contesto.

Per **PADIGLIONE** attrezzato per il consumo di alimenti e bevande si intende quell'insieme di elementi che costituiscono un manufatto, definito da una copertura, una pavimentazione e da pareti in pannellature, fisse o rimovibili, risultato di una progettazione unitaria; tale manufatto, annesso ad un pubblico esercizio, ne costituisce superficie aggiuntiva; in esso è ammessa unicamente la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande.

Il padiglione è costituito dai seguenti elementi: delimitazione verticale, parziale o estesa all'intero perimetro della struttura, tale da creare un ambiente chiudibile totalmente o parzialmente in funzione delle diverse scelte progettuali o delle stagionalità, con pavimentazioni permeabili o impermeabili funzionali al posizionamento/ancoraggio della struttura verticale e come soluzione alle discontinuità del suolo, copertura in materiale rigido o tessuto o eventuali ombrelloni, arredi e attrezzature, installati nel rispetto della vigente normativa tecnica ed igienico-sanitaria.

Il progetto del padiglione dovrà indicare la superficie complessiva e l'area netta interna destinata alla somministrazione, nonché prevedere le diverse configurazioni eventualmente presenti nei diversi periodi dell'anno: struttura completamente chiusa, configurazioni semichiusate, in funzione delle diverse stagionalità o utilizzi, in correlazione al dettaglio delle eventuali aperture sia in altezza che lungo il perimetro e alle diverse scelte progettuali. Le varie configurazioni del manufatto nel corso delle stagionalità non determineranno comunque modifica di tipologia dello spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande; pertanto le eventuali modifiche non previste nel progetto autorizzato dovranno essere sempre oggetto di rilascio del relativo titolo edilizio.

I padiglioni devono essere caratterizzati da leggerezza e trasparenza, con montanti e profili in alluminio, ferro, metallo, ghisa o altro materiale che ne permetta il posizionamento su terreno e ne garantisca dettagli di eleganza oltre che di stabilità. La struttura dovrà essere autoportante e indipendente e dovrà essere corredata delle certificazioni relative agli aspetti statici. I colori, le

forme, i materiali impiegati e le eventuali decorazioni dovranno essere progettate nel rispetto stilistico dell'ambiente e dell'edificio in adiacenza, utilizzando materiali di alta qualità e per uso esterno (di massima, non sono ammesse strutture in legno naturale chiaro).

I padiglioni vengono classificati, a seconda degli elementi che li compongono, in:

Per **PADIGLIONE** attrezzato per il consumo di alimenti e bevande si intende quell'insieme di elementi che costituiscono un manufatto, definito da una copertura, una pavimentazione e da pareti in pannellature, fisse o rimovibili, risultato di una progettazione unitaria; tale manufatto, annesso ad un pubblico esercizio, ne costituisce superficie aggiuntiva; in esso è ammessa unicamente la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande.

Il padiglione è costituito dai seguenti elementi: delimitazione verticale, parziale o estesa all'intero perimetro della struttura, tale da creare un ambiente chiudibile totalmente o parzialmente in funzione delle diverse scelte progettuali o delle stagionalità, con pavimentazioni permeabili o impermeabili funzionali al posizionamento/ancoraggio della struttura verticale e come soluzione alle discontinuità del suolo, copertura in materiale rigido o tessuto o eventuali ombrelloni, arredi e attrezzature, installati nel rispetto della vigente normativa tecnica ed igienico-sanitaria.

Il progetto del padiglione dovrà indicare la superficie complessiva e l'area netta interna destinata alla somministrazione, nonché prevedere le diverse configurazioni eventualmente presenti nei diversi periodi dell'anno: struttura completamente chiusa, configurazioni semichiusa, in funzione delle diverse stagionalità o utilizzi, in correlazione al dettaglio delle eventuali aperture sia in altezza che lungo il perimetro e alle diverse scelte progettuali. Le varie configurazioni del manufatto nel corso delle stagionalità non determineranno comunque modifica di tipologia dello spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande; pertanto le eventuali modifiche non previste nel progetto autorizzato dovranno essere sempre oggetto di rilascio del relativo titolo edilizio.

I padiglioni devono essere caratterizzati da leggerezza e trasparenza, con montanti e profili in alluminio, ferro, metallo, ghisa o altro materiale che ne permetta il posizionamento su terreno e ne garantisca dettagli di eleganza oltre che di stabilità. La struttura dovrà essere autoportante e indipendente e dovrà essere corredata delle certificazioni relative agli aspetti statici. I colori, le forme, i materiali impiegati e le eventuali decorazioni dovranno essere progettate nel rispetto stilistico dell'ambiente e dell'edificio in adiacenza, utilizzando materiali di alta qualità e per uso esterno (di massima, non sono ammesse strutture in legno naturale chiaro). **Di seguito denominati “padiglione (P)” se non diversamente specificati in base alle caratteristiche.**

I padiglioni vengono classificati, a seconda degli elementi che li compongono, in:

1. TIPO P1 – manufatto chiudibile parzialmente costituito da delimitazione e copertura in tessuto o ombrelloni e pavimentazione e/o pedana accessibile. La delimitazione laterale, costituita da moduli di altezza di m 1,10 e/o di m 1,60, dovrà lasciare liberi sia il lato posto sul fronte esercizio per almeno 2/3 della sua lunghezza, sia una fascia di altezza di almeno 60 cm compresa tra il profilo superiore dei pannelli di delimitazione e il limite inferiore della copertura. Il manufatto potrà contenere internamente: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali apparecchi illuminanti, impianti o riscaldatori provvisti di idonea certificazione ed eventualmente connessi alle reti di alimentazione autorizzate.
1. TIPO P1 – manufatto chiudibile parzialmente costituito da delimitazione e copertura in tessuto o ombrelloni e pavimentazione e/o pedana accessibile. La delimitazione laterale, costituita **da ringhiera o pannelli vetrati di altezza pari a m 1,10 oppure da pannellatura vetrata con moduli di altezza max. di m 1,60**, dovrà lasciare liberi sia il lato posto sul fronte esercizio per almeno 2/3 della sua lunghezza, sia una fascia di altezza di almeno 60 cm compresa tra il

profilo superiore dei pannelli di delimitazione e il limite inferiore della copertura. Il manufatto potrà contenere internamente: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali apparecchi illuminanti, impianti o riscaldatori provvisti di idonea certificazione ed eventualmente connessi alle reti di alimentazione autorizzate.

2. TIPO P2 - manufatto chiudibile totalmente costituito da delimitazione laterale, copertura in materiale rigido o tessuto e pavimentazione e/o pedana accessibile. La delimitazione verticale, parziale o estesa all'intero perimetro della struttura in funzione delle stagionalità, è tale da creare un ambiente ed un volume chiuso. Il manufatto potrà contenere internamente: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali apparecchi illuminanti, impianti o riscaldatori provvisti di idonea certificazione ed eventualmente connessi alle reti di alimentazione autorizzate.

- a) La delimitazione perimetrale dovrà rispondere a criteri di leggerezza e trasparenza, al fine di rendere il manufatto correttamente integrato con il contesto, garantendo la visibilità dell'ambiente e delle facciate circostanti. Nel caso di padiglione P1 il lato posto sul fronte esercizio dovrà essere aperto per almeno 2/3 della lunghezza del lato medesimo, sempre garantendo l'accessibilità al manufatto con eventuale rampa; la delimitazione sarà costituita da pannelli o ringhiera esclusivamente di altezza di m 1,10 e/o m 1,60, lasciando libera la fascia di almeno 60 cm, compresa tra il profilo superiore dei pannelli di delimitazione e il limite inferiore della copertura. Nel caso di padiglione P2 la delimitazione laterale potrà essere parziale o estesa all'intero perimetro sempre garantendo l'accessibilità al manufatto, con altezza variabile in funzione delle scelte progettuali.
- a) La delimitazione perimetrale dovrà rispondere a criteri di leggerezza e trasparenza, al fine di rendere il manufatto correttamente integrato con il contesto, garantendo la visibilità dell'ambiente e delle facciate circostanti. Nel caso di padiglione P1 il lato posto sul fronte esercizio dovrà essere aperto per almeno 2/3 della lunghezza del lato medesimo, sempre garantendo l'accessibilità al manufatto con eventuale rampa; la delimitazione sarà costituita **da ringhiera o pannellatura in vetro di altezza pari a m 1,10 oppure da pannellatura vetrata con moduli di altezza max. di m 1,60**, lasciando libera la fascia di almeno 60 cm, compresa tra il profilo superiore dei pannelli di delimitazione e il limite inferiore della copertura. Nel caso di padiglione P2 la delimitazione laterale potrà essere parziale o estesa all'intero perimetro sempre garantendo l'accessibilità al manufatto, con altezza variabile in funzione delle scelte progettuali.
- b) Ferme restando le altezze del padiglione definite per le tipologie P1 e P2 al Capitolo 3 e al successivo paragrafo 3.5 F, le pareti laterali potranno avere altezze tali da permettere, su tutti i lati o solo su alcuni di essi, lo smontaggio di parti di pannelli di delimitazione che dovranno essere composti da moduli di almeno m 1,00 di larghezza (misurata come passo tra le mezzerie dei montanti). Sempre per garantire trasparenza verso l'intorno, i montanti verticali dovranno pertanto avere larghezza complessiva dei telai delle vetrate, non superiore a cm 15,00.
- c) Nei pannelli di delimitazione è permessa la presenza di una zoccolatura opaca di altezza massima 0,50 m, con funzione di contenimento o mascheramento degli arredi interni e

degli eventuali impianti, o semplicemente di basamento per i soprastanti infissi della delimitazione.

- d) Le pareti perimetrali dovranno essere in vetro o altro materiale opportunamente trattato, rispondente alle caratteristiche di sicurezza per la pubblica incolumità nel caso di rottura e conformi alle normative tecniche di riferimento; dovranno essere trasparenti, eventualmente anche colorati, non riflettenti, privi di acidature o zigrinature che ne impediscano la permeabilità alla vista, privi di scuri, tende, o sistemi di ombreggiamento interni o esterni al telaio dell'infisso. Nel progetto devono essere indicati il materiale e le dimensioni dei pannelli, la tipologia ed il colore dei sostegni.
- e) Nel caso di pareti vetrate scorrevoli totalmente, o smontabili totalmente, deve essere garantita la protezione verso la carreggiata per l'altezza di m 1,10. È necessario prevedere in progetto, in luogo del pannello aperto o rimosso, l'inserimento di elementi di protezione (pannelli vetrati, ringhiere a giorno, cavetti in acciaio tesati o similari) posizionati in modo tale da costituire elemento di sicurezza.
- f) È consentito inserire sulle delimitazioni perimetrali vetrofanie o serigrafie indicanti il nome e/o il logo del locale solo se contenute nel numero massimo di una per lato del padiglione e con una superficie massima di mq 0,20, ad un'altezza massima da piano del calpestio del manufatto di m 1,10. L'assoggettamento delle vetrofanie al pagamento del canone è disciplinato da apposito Regolamento della Città in materia di pubblicità. Non sono ammesse insegne pubblicitarie di alcun tipo sul manufatto; non sono mai ammesse insegne luminose; la soluzione progettuale, rilevabile nelle tavole grafiche, dovrà comunque essere esaminata e autorizzata dai Servizi competenti.
- g) Le pareti vetrate potranno essere a tutta altezza o ad altezza variabile su tutti i lati o solo su alcuni di essi, secondo le dimensioni individuate per le tipologie P1 e P2. Il numero e la dimensione delle aperture dovrà garantire il rispetto del corretto coefficiente di aerazione stabilito dalla normativa igienico-sanitaria e dai regolamenti edilizi. In assenza di superfici apribili i requisiti igienico sanitari dovranno essere garantiti con l'introduzione di ventilazione meccanica e di opportuni apparati impiantistici, secondo i requisiti previsti dalle norme tecniche e igienico sanitarie.
- h) Tutti gli elementi di arredo urbano collocati dalla Città, quali panchine, fioriere, cestini, paracarri, ecc., non possono essere compresi nell'area destinata al padiglione. Essendo questi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza è necessario lasciare sempre un'opportuna area di rispetto di dimensioni adeguate, valutabile in funzione dello specifico contesto, che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione. Nel caso per posizionare il padiglione, si renda necessario lo spostamento di elementi di arredo urbano della Città o di elementi posizionati da terzi in accordo con la Città, sarà cura del proponente richiedere preventiva autorizzazione al servizio competente, per la valutazione degli aspetti progettuali e dei costi di compensazione.

- i) Nel caso in cui il padiglione sia appoggiato su una pedana rialzata, la delimitazione deve essere prevista in modo tale da nascondere la vista laterale eliminando vuoti o discontinuità tra pavimentazione del suolo e piano di calpestio della pedana stessa, anche mediante il posizionamento di carter di finitura.
- j) Vasi, fioriere o contenitori dovranno essere in cemento, graniglia, in materiali plastici o metallici di qualità, terracotta o legno opportunamente trattato per resistere in ambiente urbano ed alle intemperie; dovranno essere opportunamente integrati nel perimetro della struttura e non posizionati come elementi singoli e/o affiancati, integrati con gli elementi di protezione a caduta; dovranno essere predefiniti a livello progettuale e tali da garantire comunque maggior trasparenza possibile. Strutture di delimitazione miste, ad esempio ringhiera+fioriera, ringhiera+pannello trasparente, dovranno essere progettate con attenzione, e tenendo conto del contesto, garantendo la qualità del progetto e dovranno comunque rispettare le altezze previste. L'altezza totale delle delimitazioni miste comprensive delle specie vegetali a dimora (vaso e pianta) dovrà avere altezza di m 1,10 con altezza massima del vaso di m 0,50. Per ogni tipo di contenitore devono essere precisati: la tipologia, le dimensioni, i materiali e i colori, l'indicazione dell'altezza desiderata per gli elementi vegetali da porre a dimora. Si consiglia l'utilizzo di specie vegetali arbustive o erbacee di comprovata resistenza in ambiente urbano come: Ligustro, Lauruscerasus/Nobilis, Photiniasp., Carpinussp., Corylussp., Prunussp., Rosmarinussp., Lavandula sp.. Le delimitazioni comprendenti fioriere devono essere sempre tenute in ordine, pulite ed in perfetta efficienza: dovranno essere piantumate e le specie vegetali dovranno essere mantenute in perfette condizioni di vitalità e mai superare l'altezza massima di mt 1,10 comprensiva del vaso; gli esemplari deteriorati dovranno essere prontamente sostituiti. Sulle fioriere non sono ammesse scritte pubblicitarie di alcun genere. Non sono ammissibili decori verdi sospesi o ancorati alla delimitazione (vasi appesi o rampicanti o artificiali).
- j) Vasi, fioriere o contenitori dovranno essere in cemento, graniglia, in materiali plastici o metallici di qualità, terracotta o legno opportunamente trattato per resistere in ambiente urbano ed alle intemperie; dovranno essere opportunamente integrati nel perimetro della struttura e non posizionati come elementi singoli e/o affiancati, integrati con gli elementi di protezione a caduta; dovranno essere predefiniti a livello progettuale e tali da garantire comunque maggior trasparenza possibile. Strutture di delimitazione miste, ad esempio ringhiera+fioriera, ringhiera+pannello trasparente, dovranno essere progettate con attenzione, e tenendo conto del contesto, garantendo la qualità del progetto e dovranno comunque rispettare le altezze previste. L'altezza totale delle delimitazioni miste comprensive delle specie vegetali a dimora (vaso e pianta) dovrà avere altezza di m 1,10 con altezza massima del vaso di m 0,50. Per ogni tipo di contenitore devono essere precisati: la tipologia, le dimensioni, i materiali e i colori, l'indicazione dell'altezza desiderata per gli elementi vegetali da porre a dimora. Si consiglia l'utilizzo di specie vegetali arbustive o erbacee di comprovata resistenza in ambiente urbano come: Ligustro, Lauruscerasus/Nobilis, Photiniasp., Carpinussp., Corylussp., Prunussp., Rosmarinussp., Lavandula sp.. Le delimitazioni comprendenti fioriere devono essere sempre tenute in ordine, pulite ed in perfetta efficienza: dovranno essere piantumate e le specie vegetali dovranno essere mantenute in perfette condizioni di vitalità e mai superare l'altezza massima di mt 1,10 comprensiva del vaso; gli esemplari deteriorati dovranno essere prontamente sostituiti. Sulle fioriere non sono ammesse scritte pubblicitarie di alcun genere. Non sono ammissibili decori verdi sospesi o ancorati alla delimitazione **o alla copertura** (vasi appesi o rampicanti o artificiali).



Le opere di pavimentazione finalizzate al posizionamento del padiglione sono necessarie per la risoluzione di eventuali discontinuità del suolo. I padiglioni da collocarsi fuori dai marciapiedi dovranno avere la pavimentazione complanare al marciapiede, salvo diverse geometrie della sezione stradale da comprovare. Le pedane possono essere rivestite con materiali di diversa tipologia e finitura e dovranno rispondere ai requisiti di igiene e sicurezza. Per le pedane rialzate devono essere studiati accorgimenti atti a permetterne la completa accessibilità, in osservanza della normativa sul superamento delle barriere architettoniche, secondo quanto dettagliato al punto 4.2.1. Dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali determinati dal dislivello tra il piano della pedana e il piano del sedime stradale.

- a. Le soluzioni utilizzate per le coperture e la protezione degli spazi adibiti a padiglione dovranno garantire uniformità e armonizzazione con il contesto ambientale in cui si inseriscono e potranno avere diverse tipologie piana, a falda (unica o multipla), a pergola, a botte o di diversa foggia che saranno comunque valutate dai Servizi competenti e, ove previsto dagli Enti sovraordinati. Per la sola tipologia P1 sono ammesse coperture con ombrelloni. Per installazioni previste nei diversi ambiti si fa rimando alle indicazioni di cui al Capitolo 5 e alla compatibilità con la forma delle coperture (Tabella 2). Sono ammesse, esclusivamente per padiglioni P2, soluzioni innovative anche con coperture vetrate, così come anche il ricorso a materiali e/o forme originali, anche composte per aggregazione di moduli base. Poiché le coperture rappresentano elementi di rilevante impatto visivo, saranno oggetto di valutazioni attente dal punto di vista tecnico e ambientale da parte dei Servizi competenti e, ove previsto, da parte degli Enti sovraordinati che ne valuteranno il disegno e l'inserimento nel contesto.
- b. È consentito l'utilizzo di teli di copertura, per i padiglioni P1 e P2, in materiale tessile o telato, mai lucido o riflettente, con colori o fantasie, che ne garantiscano un corretto inserimento nel contesto, in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti; i teli dovranno essere opportunamente tesati e mantenuti, al fine di evitare cedimenti nel tempo, anche di tipo puntuale.
- b. È consentito l'utilizzo di teli di copertura, per i padiglioni **(P)**, in materiale tessile o telato, mai lucido o riflettente, con colori o fantasie, che ne garantiscano un corretto inserimento nel contesto, in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti; i teli dovranno essere opportunamente tesati e mantenuti, al fine di evitare cedimenti nel tempo, anche di tipo puntuale.
- c. I colori delle coperture dovranno essere definiti in fase progettuale e proposti mediante l'indicazione del codice RAL o dei 107 colori del piano del colore di Torino. Dovranno garantire un corretto inserimento nel contesto, ricercando affinità con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti. Dovranno inoltre contribuire alla connotazione degli spazi e degli ambiti in cui si inseriscono; a tal fine saranno valutate preferibili scelte cromatiche armoniche ed unitarie nei diversi contesti. Fatte salve le specifiche prescrizioni per gli ambiti di cui al Capitolo 5 risultano ammissibili le seguenti cromie: chiaro naturale/ecrù, giallo scuro, bordeaux, blu, verde, grigio, marrone, nero.

d. Le coperture rigide, in materiale diverso da tessuto, sono consentite esclusivamente per i padiglioni P2 e devono essere di tipo leggero; non sono ammessi materiali lapidei o cementizi o riflettenti. Sono ammessi manti in lamiera opportunamente coibentata, PVC teso, vetro strutturale, coperture motorizzate in apertura e chiusura; sono da prediligere soluzioni funzionali a migliorare le prestazioni energetiche e microclimatiche (impianti fotovoltaici, orto pensile, tetto verde, lamelle frangisole, ecc).

e. La distanza radiale della perimetrazione, orizzontale e verticale, del padiglione P1 e P2 dal bordo inferiore di eventuali balconi o sporgenze fisse degli edifici contigui o prospicienti dovrà essere sempre di almeno m 2. Per sporgenze fisse si intendono quelle indicate dall'art. 56 del Regolamento Edilizio 302. Tale distanza *deve essere garantita anche nel caso in cui la copertura dei padiglioni P1 sia costituita da ombrelloni*, ed è finalizzata anche a ridurre eventuali possibili intrusioni al primo piano dello stabile

e. La distanza radiale della perimetrazione, orizzontale e verticale, del padiglione **(P)** dal bordo inferiore di eventuali balconi o sporgenze fisse degli edifici contigui o prospicienti dovrà essere sempre di almeno m 2. Per sporgenze fisse si intendono quelle indicate dall'art. 56 del Regolamento Edilizio 302. Tale distanza **non è da verificare per i padiglioni P1 con copertura ad ombrelloni**, ed è finalizzata anche a ridurre eventuali possibili intrusioni al primo piano dello stabile.



f. Nel caso di padiglioni P2 e di padiglioni P1 con copertura diversa da ombrelloni, dovrà essere garantito il convogliamento a terra delle acque meteoriche della copertura, preferibilmente con pluviali integrati nei montanti verticali della struttura. I punti di

dilavamento a terra, preferibilmente posizionati lato carreggiata (non su marciapiede), dovranno essere indicati negli elaborati progettuali e collocati in modo da garantire il deflusso delle acque in direzione delle griglie stradali presenti, che dovranno essere indicate in progetto. Nel caso in cui non si possa garantire il regolare deflusso delle acque verso una caditoia o questo possa determinare pregiudizio per la regolare circolazione pedonale o viabile, rendendo scivoloso il suolo, occorrerà procedere all'allacciamento del pluviale alla rete di fognatura bianca presenti nella zona previo l'ottenimento di specifica autorizzazione.

- f. Nel caso di padiglioni P2 e di padiglioni P1 con copertura diversa da ombrelloni, dovrà essere garantito il convogliamento a terra delle acque meteoriche della copertura, preferibilmente con pluviali integrati nei montanti verticali della struttura. I punti di dilavamento a terra, preferibilmente posizionati **verso e** lato carreggiata (non su marciapiede), dovranno essere indicati negli elaborati progettuali e collocati in modo da garantire il deflusso delle acque in direzione delle griglie stradali presenti, che dovranno essere indicate in progetto. Nel caso in cui non si possa garantire il regolare deflusso delle acque verso una caditoia o questo possa determinare pregiudizio per la regolare circolazione pedonale o viabile, rendendo scivoloso il suolo, occorrerà procedere all'allacciamento del pluviale alla rete di fognatura bianca presenti nella zona previo l'ottenimento di specifica autorizzazione.
- g. I padiglioni dovranno essere dimensionati, sulla base di idonea relazione di calcolo da presentarsi prima dell'inizio dei lavori al settore competente, per sopportare i carichi (proprio ed accidentale) oltre alla spinta determinata da eventi atmosferici (vento, neve, ecc...). In relazione al tipo di copertura, il richiedente, nell'istanza di installazione, dovrà allegare specifica totale assunzione di responsabilità, dalla quale risulti esplicita esclusione di qualunque responsabilità della Città a firma congiunta del titolare e del progettista delle strutture.

g. I padiglioni dovranno essere dimensionati, sulla base di idonea relazione di calcolo da presentarsi prima dell'inizio dei lavori al settore competente, per sopportare i carichi (proprio ed accidentale) oltre alla spinta determinata da eventi atmosferici (vento, neve, ecc...), **ai sensi del D.P.R. 380/2001 (art. 96 e seguenti)**. In relazione al tipo di copertura, il richiedente, nell'istanza di installazione, dovrà allegare **la dichiarazione di fattibilità strutturale del padiglione integrata da** specifica totale assunzione di responsabilità, dalla quale risulti esplicita esclusione di qualunque responsabilità della Città a firma congiunta del titolare e del progettista delle strutture.

Sono costituiti da tavoli, sedie, poltroncine, panche, cestini per la raccolta rifiuti, porta-menù o lavagne a cavalletto, mobili di servizio di altezza massima m 1,10. Devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli, coordinati tra loro e con lo specifico contesto in cui si inseriscono; caratterizzati da disegno di buon livello estetico, da materiali di alto livello qualitativo, inseriti sulla base di valutazioni ergonomiche all'interno del manufatto e correttamente rappresentati nel progetto. Non sono ammessi elementi di tipo seriale o con indicazioni di marchi, sponsor o iscrizioni.

Elementi di arredo e attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere collocati nel rispetto dei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria. Tali elementi dovranno essere posizionati all'interno della volumetria del padiglione in modo da garantire la permeabilità alla visibilità, funzionale, in particolare alla sicurezza stradale. Non sono ammissibili frigoriferi, congelatori, elettrodomestici. Le apparecchiature illuminanti o riscaldanti dovranno essere di qualità e disegno coordinato con gli arredi proposti ed essere integrate all'interno del volume complessivo del manufatto, secondo

le specifiche dettagliate nel paragrafo 4.7. L'indicazione della collocazione dei corpi impianto dovrà essere dettagliata negli elaborati grafici di progetto o nell'ambito della richiesta di successive modifiche. Le apparecchiature e l'installazione delle stesse dovranno essere certificate secondo le specifiche normative vigenti in materia. I collegamenti elettrici e quelli delle altre reti nei padiglioni P1 e P2 dovranno essere realizzati di norma attraverso canalizzazioni interrato, previo ottenimento di opportuna autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico da richiedersi a cura del Concessionario al Servizio competente della Città e con le modalità di cui al Regolamento vigente della Città in materia di suolo e manomissioni. Dovrà essere redatto apposito progetto degli impianti elettrici, da parte di professionista abilitato, in conformità ai disposti normativi e regolamentari vigenti, dal quale risulti la potenza elettrica ammissibile, completo delle schede tecniche degli utilizzatori e dei materiali da utilizzarsi per la realizzazione dello stesso. Non è ammessa la realizzazione di impianti elettrici alimentati da rete nel caso di padiglioni di tipologia P1 con copertura realizzata con ombrelloni.


Sono costituiti da tavoli, sedie, poltroncine, panche, cestini per la raccolta rifiuti, porta-menù o lavagne a cavalletto, mobili di servizio di altezza massima m 1,10. Devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli, coordinati tra loro e con lo specifico contesto in cui si inseriscono; caratterizzati da disegno di buon livello estetico, da materiali di alto livello qualitativo, inseriti sulla base di valutazioni ergonomiche all'interno del manufatto e correttamente rappresentati nel progetto. Non sono ammessi elementi di tipo seriale o con indicazioni di marchi, sponsor o iscrizioni.

Elementi di arredo e attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere collocati nel rispetto dei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria. Tali elementi dovranno essere posizionati all'interno della volumetria del padiglione in modo da garantire la permeabilità alla visibilità, funzionale, in particolare alla sicurezza stradale. Non sono ammissibili frigoriferi, congelatori **ed altri tipi di elettrodomestici quali televisori, proiettori ed altri elementi di diffusione radio-televisiva.**


Le apparecchiature illuminanti o **riscaldanti/raffrescanti** dovranno essere di qualità e disegno coordinato con gli arredi proposti ed essere integrate all'interno del volume complessivo del manufatto, secondo le specifiche dettagliate nel paragrafo 4.7. L'indicazione della collocazione dei corpi impianto dovrà essere dettagliata negli elaborati grafici di progetto o nell'ambito della richiesta di successive modifiche. Le apparecchiature e l'installazione delle stesse dovranno essere certificate secondo le specifiche normative vigenti in materia. I collegamenti elettrici e quelli delle altre reti nei padiglioni (**P**) dovranno essere realizzati di norma attraverso canalizzazioni interrato, previo ottenimento di opportuna autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico da richiedersi a cura del Concessionario al Servizio competente della Città e con le modalità di cui al Regolamento vigente della Città in materia di suolo e manomissioni. Dovrà essere redatto apposito progetto degli impianti elettrici, da parte di professionista abilitato, in conformità ai disposti normativi e regolamentari vigenti, dal quale risulti la potenza elettrica ammissibile, completo delle schede tecniche degli utilizzatori e dei materiali da utilizzarsi per la realizzazione dello stesso. Non è ammessa la realizzazione di impianti elettrici alimentati da rete nel caso di padiglioni di tipologia P1 con copertura realizzata con ombrelloni.

- A. Fatte salve le limitazioni di cui ai successivi punti C e D, per ogni esercizio pubblico sarà consentita l'installazione di un solo padiglione (P1 oppure P2). Solo nel caso di esercizi posti in posizione angolare, è consentita la realizzazione di più padiglioni in corrispondenza dei singoli fronti esterni; la somma delle superfici dovrà rispettare i limiti di cui al punto 3.5 B e complessivamente essere di massimo mq 60 e le caratteristiche progettuali dovranno risultare omogenee.

- B. La massima superficie lorda occupata in pianta dal padiglione (P1 o P2) è stabilita in 2 volte la superficie destinata alla somministrazione del locale cui è annesso il padiglione stesso, comunque entro il limite massimo di mq 60. In particolari aree della Città (aree di movida, addensamenti commerciali particolarmente densi, ecc.), per motivi di sicurezza pubblica, la superficie consentita per il padiglione potrà essere limitata, al massimo pari alla superficie di somministrazione dell'attività in sede fissa; in tali casi potranno essere definite soluzioni funzionali a garantire il passaggio tra i diversi padiglioni posti affiancati.



- C. La superficie dei padiglioni da collocare nelle aree eccezione di cui al Capitolo 6, al fine di preservare i caratteri monumentali delle stesse, non potrà eccedere la superficie interna di somministrazione del locale, né essere superiore al limite dei 60 mq. Si evidenzia che tali aree potranno essere oggetto di disposizioni unitarie specifiche, tese a garantire uniformità e minimo impatto sul contesto.
- D. La lunghezza massima del padiglione non deve essere superiore alla lunghezza del fronte dell'esercizio commerciale di riferimento, individuata dagli assi dei muri di proprietà, e comunque contenuta entro il limite di m 12,00.
- E. Per i pubblici esercizi organizzati su più livelli, l'estensione massima del padiglione sul fronte esercizio non potrà mai essere superiore ai limiti della proprietà del piano terreno.



- F. L'altezza massima del padiglione (P1 o P2) deve essere limitata a m 3,20 dal piano marciapiede. Nel caso di padiglioni P1 deve essere garantita l'altezza minima netta di m 2,20 misurata dal piano di calpestio al limite inferiore della copertura. Nel caso di padiglione P2 con copertura piana, deve essere garantita l'altezza minima netta interna di m 2,70 secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia igienico - sanitaria ed edilizia. Nel caso di padiglione P2 con copertura inclinata e altezze interne variabili, l'altezza minima dovrà essere di m 2,20 e quella media dovrà essere maggiore o uguale a mt 2,70. In tali situazioni la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento (cfr. comma 2 art. 36/a Regolamento Edilizio 302).
- G. Nel caso in cui la superficie di suolo pubblico posta sul fronte del locale venga occupata solo parzialmente da un padiglione P1 o P2, la quota residua potrà essere occupata da eventuale dehors entro il limite del fronte dell'esercizio stesso; in spazi ed aree pedonali è ammissibile una estensione del dehors oltre il limite del fronte esercizio per una dimensione massima pari al 30% della lunghezza del fronte dell'esercizio medesimo, secondo le indicazioni di cui al punto 2.5. C.

Oltre ai limiti di collocazione definiti dal presente paragrafo, è necessario verificare la possibilità di inserimento dei Padiglioni in funzione delle indicazioni e limitazioni riportate per i singoli ambiti di cui al "Capitolo 5 – ambiti urbani" ed al "Capitolo 6 – aree di interpretazione puntuale".

Le aree identificate al Capitolo 6 sono oggetto di specifica valutazione da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, nelle quali potrà essere valutato il superamento dei vincoli legati alla natura monumentale (art. 10-12 del D.Lgs 42/2004) ed alla classificazione in gruppi di edifici, di cui agli artt.10 e 26 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione (NUEA) del PRG, o a vincoli posti dagli Enti sovraordinati. Nel rispetto delle prescrizioni generali e progettuali contenute nel presente documento, al fine di garantire la corretta visibilità degli edifici e la fruibilità degli assi prospettici che storicamente caratterizzano l'architettura e l'urbanistica cittadina:

1. i padiglioni P1 possono essere realizzati sul fronte di edifici sottoposti a tutela ai sensi degli artt 10-12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i, solo previa autorizzazione Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino; in ogni caso, non possono essere realizzati in aderenza all'edificio a cui è annesso;
2. i padiglioni P2 non possono essere realizzati in aderenza o sul fronte degli edifici sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10-12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i; potranno essere ammesse, solo previa autorizzazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, dislocazioni prospicienti a condizione che non compromettano fruizione, decoro o visuali monumentali, quali aree marginali, prospetti secondari o trasformati, collocazioni storicizzate ecc;
3. la collocazione delle tipologie di padiglione P1 e P2 risulta differenziata nell'ambito della Zona Urbana Centrale Storica (ZUCS) così come definita nell'art.10 delle NUEA del PRGC e riportata nella planimetria di Figura 3, in cui i limiti delle vie/piazze di confine sono da intendersi esclusi dall'area. Il perimetro dell'area citata è definito dalle seguenti strade

indicate in senso orario: Regina Margherita, San Maurizio, Lungo Po Cadorna, Lungo Po Diaz, Cairoli, Vittorio Emanuele, via Saluzzo, via San Pio V, Porta Nuova, via Magenta, Re Umberto, Vittorio Emanuele II, Bolzano, piazza XVIII Dicembre, via Santarosa, piazza Statuto e Principe Eugenio. La collocazione delle tipologie P1 e P2, per la quale è previsto specifico parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, ha i seguenti limiti:

- i padiglioni P1 possono essere realizzati in ZUCS fatte salve le limitazioni descritte nel presente paragrafo 3.6
 - i padiglioni P2 non possono essere realizzati in ZUCS ad eccezione delle aree definite come di particolare vocazione turistica per la Città e dettagliate nel successivo paragrafo 5.1.
4. nella Zona Urbana Centrale Storica (ZUCS) i padiglioni P1 non possono essere realizzati, sul fronte e nell'area prospiciente gli edifici così come definiti nella classificazione in gruppi nell'art.10 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione (NUEA) del PRG e dettagliati nella Tavola di Piano n. 3 "Zona Urbana Centrale Storica - Tipi di intervento":
- gruppo 1 edifici di gran prestigio: residenze reali, palazzi rappresentativi, edifici per governo e servizi del '600 e '700, edifici simbolici, chiese, ecc;
 - gruppo 2 edifici di rilevante interesse: palazzi nobiliari, edifici residenziali del '600 e '700, edifici per abitazioni collettive (collegi, convitti, conventi), palazzine e ville con giardino, edifici residenziali in tessuto medioevale con successive riplasmazioni e adattamenti, ecc...;
 - gruppo 4 edifici del complesso di via Roma;

Sono fatte salve le eccezioni di cui al Capitolo 6 e la puntuale valutazione, ai sensi degli artt. 46 e 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, da parte della competente Soprintendenza.

5. nelle aree esterne alla Zona Urbana Centrale Storica (ZUCS), i padiglioni P1 e P2 non possono essere realizzati sul fronte e nell'area prospiciente gli edifici così come definiti nella classificazione in gruppi nell'art. 26 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione (NUEA) del PRG e dettagliati nella Tavola di Piano n.2 "Edifici di interesse storico":
- gruppo 1 edifici di gran prestigio: residenze reali, edifici storici del governo e servizi, ville con parco di carattere rappresentativo, chiese, ecc;
 - gruppo 2 edifici di rilevante valore storico: edifici residenziali, collegi, convitti, conventi, palazzine, ville, villini e "vigne" con giardino, chiese, ecc...;
 - gruppo 5 edifici e manufatti speciali di valore documentario: impianti sportivi, ponti, edifici per funzioni eccezionali (Palazzo del Lavoro, TO-Esposizioni, ecc...);

Sono fatte salve le eccezioni di cui al Capitolo 6 e la puntuale valutazione, ai sensi degli artt. 46 e 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, da parte della competente Soprintendenza.

6. i padiglioni P1 e P2 non possono essere realizzati in corrispondenza di portici e gallerie (in area coperta e in area fuori porticato secondo quanto definito al punto 5.3.3);
7. i padiglioni P1 e P2 non possono essere realizzati nei parchi, giardini e aiuole di valore storico-artistico sottoposti a tutela da parte di Enti sovraordinati;
8. i padiglioni P1 e P2 non possono essere realizzati nelle aree verdi, se non afferenti o funzionali a immobili e fabbricati;

9. i padiglioni P1 e P2 non possono essere realizzati sulle banchine spartitraffico dei viali alberati e comunque mai in prossimità di platani ai sensi della normativa vigente in materia di prevenzione delle patologie degenerative delle specie arboree;
10. i padiglioni P1 e P2 non possono essere realizzati connessi a chioschi di somministrazione alimenti e bevande; è possibile per i chioschi la sola installazione di dehors (D1 o D2);
11. i padiglioni P1 e P2 non possono essere realizzati in aree specifiche su cui sono previsti usi sovrapposti del suolo pubblico nell'arco della giornata o in diversi periodi dell'anno (mercati rionali, spazi eventi sportivi e manifestazioni, ecc.....);
12. i padiglioni P1 e P2 non possono essere realizzati nelle aree e nelle vie pedonali e negli spazi pedonalizzati all'interno della ZUCS; sono fatte salve le eccezioni di cui al Capitolo 6 e la puntuale valutazione, ai sensi degli artt. 46 e 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, da parte della competente Soprintendenza.

Oltre ai limiti di collocazione definiti dal presente paragrafo, è necessario verificare la possibilità di inserimento dei Padiglioni in funzione delle indicazioni e limitazioni riportate per i singoli ambiti di cui al "Capitolo 5 – ambiti urbani" ed al "Capitolo 6 – aree di interpretazione puntuale".

Le aree identificate al Capitolo 6 sono oggetto di specifica valutazione da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, nelle quali potrà essere valutato il superamento dei vincoli legati alla natura monumentale (art. 10-12 del D.Lgs 42/2004) ed alla classificazione in gruppi di edifici, di cui agli artt.10 e 26 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione (NUEA) del PRG, o a vincoli posti dagli Enti sovraordinati. Nel rispetto delle prescrizioni generali e progettuali contenute nel presente documento, al fine di garantire la corretta visibilità degli edifici e la fruibilità degli assi prospettici che storicamente caratterizzano l'architettura e l'urbanistica cittadina:

1. i padiglioni P1 possono essere realizzati sul fronte di edifici sottoposti a tutela ai sensi degli artt 10-12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i, solo previa autorizzazione Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino; **in nessun caso possono essere realizzati in aderenza all'edificio del locale a cui sono annessi;**

2. i padiglioni P2 non possono essere realizzati in aderenza o sul fronte degli edifici sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10-12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i; potranno essere ammesse, solo previa autorizzazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, dislocazioni prospicienti a condizione che non compromettano fruizione, decoro o visuali monumentali, quali aree marginali, prospetti secondari o trasformati, collocazioni storicizzate ecc;

3. la collocazione delle tipologie di padiglione P1 e P2 risulta differenziata nell'ambito della Zona Urbana Centrale Storica (ZUCS) così come definita nell'art.10 delle NUEA del PRGC e riportata nella planimetria di Figura 3, in cui i limiti delle vie/piazze di confine sono da intendersi esclusi dall'area. Il perimetro dell'area citata è definito dalle seguenti strade indicate in senso orario: Regina Margherita, San Maurizio, Lungo Po Cadorna, Lungo Po Diaz, Cairoli, Vittorio Emanuele, via Saluzzo, via San Pio V, Porta Nuova, via Magenta, Re Umberto, Vittorio Emanuele II, Bolzano, piazza XVIII Dicembre, via Santarosa, piazza Statuto e Principe Eugenio. La collocazione delle tipologie P1 e P2, per la quale è previsto specifico parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, ha i seguenti limiti:

- i padiglioni P1 possono essere realizzati in ZUCS fatte salve le limitazioni descritte nel presente paragrafo 3.6

- i padiglioni P2 non possono essere realizzati in ZUCS ad eccezione delle aree definite come di particolare vocazione turistica per la Città e dettagliate nel successivo paragrafo 5.1.

4. nella Zona Urbana Centrale Storica (ZUCS) i padiglioni P1 non possono essere realizzati, sul fronte e nell'area prospiciente gli edifici così come definiti nella classificazione in gruppi nell'art.10 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione (NUEA) del PRG e dettagliati nella Tavola di Piano n. 3 "Zona Urbana Centrale Storica - Tipi di intervento":

- gruppo 1 edifici di gran prestigio: residenze reali, palazzi rappresentativi, edifici per governo e servizi del '600 e '700, edifici simbolici, chiese, ecc;
- gruppo 2 edifici di rilevante interesse: palazzi nobiliari, edifici residenziali del '600 e '700, edifici per abitazioni collettive (collegi, convitti, conventi), palazzine e ville con giardino, edifici residenziali in tessuto medioevale con successive riplasmazioni e adattamenti, ecc...;
- gruppo 4 edifici del complesso di via Roma;

Sono fatte salve le eccezioni di cui al Capitolo 6 e la puntuale valutazione, ai sensi degli artt. 46 e 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, da parte della competente Soprintendenza.

5. nelle aree esterne alla Zona Urbana Centrale Storica (ZUCS), i padiglioni (P) non possono essere realizzati sul fronte e nell'area prospiciente gli edifici così come definiti nella classificazione in gruppi nell'art. 26 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione (NUEA) del PRG e dettagliati nella Tavola di Piano n.2 "Edifici di interesse storico":

- gruppo 1 edifici di gran prestigio: residenze reali, edifici storici del governo e servizi, ville con parco di carattere rappresentativo, chiese, ecc;
- gruppo 2 edifici di rilevante valore storico: edifici residenziali, collegi, convitti, conventi, palazzine, ville, villini e "vigne" con giardino, chiese, ecc...;
- gruppo 5 edifici e manufatti speciali di valore documentario: impianti sportivi, ponti, edifici per funzioni eccezionali (Palazzo del Lavoro, TO-Esposizioni, ecc...);

Sono fatte salve le eccezioni di cui al Capitolo 6 e la puntuale valutazione, ai sensi degli artt. 46 e 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, da parte della competente Soprintendenza.

6. i padiglioni (P) non possono essere realizzati in corrispondenza di portici e gallerie (in area coperta e in area fuori porticato secondo quanto definito al punto 5.3.3);

7. i padiglioni (P) non possono essere realizzati nei parchi, giardini e aiuole di valore storico-artistico sottoposti a tutela da parte di Enti sovraordinati;

8. i padiglioni (P) non possono essere realizzati nelle aree verdi, se non afferenti o funzionali a immobili e fabbricati;

9. i padiglioni (P) non possono essere realizzati sulle banchine spartitraffico dei viali alberati e comunque mai in prossimità di platani ai sensi della normativa vigente in materia di prevenzione delle patologie degenerative delle specie arboree;

10. i padiglioni (P) non possono essere realizzati connessi a chioschi di somministrazione alimenti e bevande; è possibile per i chioschi la sola installazione di dehors **(D)**;

11. i padiglioni (P) non possono essere realizzati in aree specifiche su cui sono previsti usi sovrapposti del suolo pubblico nell'arco della giornata o in diversi periodi dell'anno (mercati rionali, spazi eventi sportivi e manifestazioni, ecc.....);

12. i padiglioni (P) non possono essere realizzati nelle aree e nelle vie pedonali e negli spazi pedonalizzati all'interno della ZUCS; sono fatte salve le eccezioni di cui al Capitolo 6 e la puntuale valutazione, ai sensi degli artt. 46 e 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, da parte della competente Soprintendenza.

4.1.1 Per "le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse storico-artistico", ai sensi dell'art. 10, comma 4 lettera g) del D.Lgs.42/2004 e s.m.i, occorre specifica autorizzazione da parte della competente Sovrintendenza per i padiglioni *P1* e *P2*, mentre per i *dehors di tipologia D1 e D2*, trattandosi di installazioni caratterizzati da temporaneità e rimovibilità, non è richiesto il rilascio di autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, se pienamente rispondenti alle indicazioni del presente allegato "Norme Tecniche". Nelle aree in cui insistono provvedimenti di tutela paesaggistica, è inoltre necessario ottenere, l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, fatta eccezione ai sensi dell'art.2 e dell'allegato A del D.P.R. 31/2017, per le installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, delimitazioni laterali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura. I riferimenti relativi ai vincoli sopra richiamati sono disponibili sul Geoportale della Città <http://geoportale.comune.torino.it/web/>.

4.1.1 Per "le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse storico-artistico", ai sensi dell'art. 10, comma 4 lettera g) del D.Lgs.42/2004 e s.m.i, occorre specifica autorizzazione da parte della competente Sovrintendenza per i padiglioni (P), mentre per i *dehors D*, trattandosi di installazioni caratterizzati da temporaneità e rimovibilità, non è richiesto il rilascio di autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, se pienamente rispondenti alle indicazioni del presente allegato "Norme Tecniche". Nelle aree in cui insistono provvedimenti di tutela paesaggistica, è inoltre necessario ottenere, l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, fatta eccezione ai sensi dell'art.2 e dell'allegato A del D.P.R. 31/2017, per le installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, delimitazioni laterali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura. I riferimenti relativi ai vincoli sopra richiamati sono disponibili sul Geoportale della Città <http://geoportale.comune.torino.it/web/>.

4.1.2 Non è consentito installare elementi di copertura di *dehors* o padiglioni, connessi o fissati alla facciata di edifici sottoposti a tutela ai sensi degli artt.10-12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., fatte salve eventuali dislocazioni storicizzate, installate da almeno 50 anni.

- 4.1.3 Ogni elemento costituente il dehors/padiglione dovrà garantire la sicurezza strutturale e la resistenza agli eventi meteorologici avversi, secondo quanto disposto dalle specifiche normative. Il Concessionario ed il progettista, per quanto di relativa competenza, saranno ritenuti, pertanto, responsabili della conformità strutturale degli elementi e dei manufatti installati, nonché di eventuali danni a cose e persone.
- 4.1.4 Per l'installazione del padiglione, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici in capo al pubblico esercizio cui è correlato, in conformità a quanto definito dal D.P.G.R. n.2/R del 03/03/2008, in numero e tipologia adeguata, sulla base del totale dei posti a sedere del padiglione e del locale in sede fissa. Per i soli padiglioni di tipologia P1, nel caso in cui l'aumento della superficie di somministrazione determinato dalla installazione del padiglione sia computato nella misura percentuale consentita dalla specifica disciplina prevista dal Regolamento Comunale n. 329 in materia di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici, non sarà necessario adeguare la dotazione di servizi igienici con riferimento al numero di posti a sedere ubicati nella superficie eccedente e non computata, non ritenendosi pregiudicata la tutela igienico-sanitaria degli avventori.
- 4.1.5 Non è consentito installare dehors/padiglioni ad una distanza radiale inferiore a m 15,00 dall'accesso principale agli edifici di culto; inoltre, la distanza minima del dehors/padiglione dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a m 7,00. Tali distanze potranno essere ridotte solo previa autorizzazione, necessaria e vincolante, del responsabile dell'edificio stesso.
- 4.1.6 I dehors/padiglioni non devono occultare la vista di targhe, lapidi, o cippi commemorativi della Città.
- 4.1.7 I materiali e gli arredi che costituiscono dehors e padiglioni devono essere scelti con cura, in modo da risultare gradevoli, coordinati e progettati in funzione di un qualificato inserimento ambientale. I materiali impiegati dovranno essere coerenti con l'ambiente in cui il dehors o il padiglione si inseriscono ed essere opportunamente trattati al fine di garantirne la durabilità e la manutenibilità.
- 4.1.8 Al fine di conservare i caratteri identificativi dei manufatti e la qualità dell'inserimento nel contesto ambientale, non sono ammessi teli di copertura, pensiline, tende di collegamento, ecc... tra il dehors/padiglione e la facciata o l'eventuale tenda/pensilina dell'esercizio pubblico. Non è inoltre ammesso l'inserimento di teli verticali, abbassabili, raccogliibili o schermi di protezione.
- 4.1.9 In funzione di specifiche situazioni di contesto, per la presenza di vincoli storici, ambientali, e geometrici, nella finalità di garantire adeguate condizioni di sicurezza e salvaguardare diritti di terzi, le soluzioni progettuali dovranno essere oggetto di parere preventivo da parte dei singoli Servizi competenti, e degli Enti sovraordinati, da allegarsi all'istanza, per eventuali prescrizioni, più o meno restrittive, rispetto a quanto specificato nell'articolato del presente documento.

4.2.1 Ciascun dehors/padiglione dovrà essere accessibile dall'esterno ed essere dotato, se necessario, di idonea rampa di accesso per il superamento delle barriere architettoniche da collocarsi esclusivamente all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessionata ed entro il perimetro della pedana di pavimentazione; ai sensi degli art. 8.1.11 e 8.2.1 del DM 236/89 e s.m.i.; le rampe dovranno avere larghezza superiore a m 0,90 e pendenza massima 15%.

4.2.2 I dehors ed i padiglioni dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità ai soggetti diversamente abili e ai requisiti previsti dalla normativa in materia di somministrazione alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Una corretta scelta degli arredi e il loro corretto inserimento saranno condizioni necessarie al fine di rispondere ai requisiti di visitabilità e accessibilità (DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4 e s.m.i.); è preferibile che le soluzioni siano orientate ad un approccio progettuale di tipo universale, prevedendo, preferibilmente, tipologie di tavoli, top rialzati, sedie o sgabelli con caratteristiche tali da permettere l'accostamento di una sedia a ruote manuale e le corrette manovre di spostamento.

4.2.2 I dehors ed i padiglioni dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità ai soggetti diversamente abili e ai requisiti previsti dalla normativa in materia di somministrazione alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Una corretta scelta degli arredi e il loro corretto inserimento saranno condizioni necessarie al fine di rispondere ai requisiti di visitabilità e accessibilità (DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4 e s.m.i.); è preferibile che le soluzioni siano orientate ad un approccio progettuale di tipo universale, prevedendo, preferibilmente, tipologie di tavoli, top rialzati, sedie o sgabelli con caratteristiche tali da permettere l'accostamento di una sedia a ruote manuale e le corrette manovre di spostamento. **Per i soli padiglioni ed in fase di progettazione, sarà necessario verificare la sussistenza dei requisiti di visitabilità del locale principale ai sensi del D.M. 236/89.**

4.3.1 Al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia e di sicurezza ed il rispetto dell'unicità della concessione di suolo pubblico, non è consentito installare dehors/padiglioni, anche solo per parti di essi (delimitazione, superfici di calpestio, arredi, coperture, ecc...), in sovrapposizione ad altri elementi posti su suolo pubblico (griglie, intercapedini, pensiline, ecc ...).

4.3.2 È ammissibile la realizzazione di dehors/padiglioni posti su fronti o in prossimità di oggetti di arredo, merci fuori negozio, bacheche, vetrinette, cabine o telefoni pubblici ecc..., oggetto di concessioni o autorizzazioni rilasciate ai sensi dei diversi regolamenti vigenti della Città, purché venga garantito un percorso pedonale di larghezza minima di m 2,00 privo di strettoie, elementi ed ostacoli di qualsiasi natura, considerato adeguato e necessario dalla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Il progetto del dehors/padiglione dovrà contenere l'indicazione di tutte le occupazioni presenti sull'area (già autorizzate o in progetto).


- 4.4.1 L'installazione di dehors non dovrà in alcun modo comportare manomissione del suolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo non dovranno essere realizzate infissioni, tassellature, colorazioni, interrimento di reti elettriche o altro. In caso di danni preesistenti all'installazione dei dehors/padiglioni questi dovranno essere constatati in contraddittorio con i Servizi competenti in materia di manomissioni del suolo preventivamente al montaggio del manufatto oggetto di richiesta. Eventuali danni e relativi costi di riparazione rilevati in seguito saranno imputati al titolare della concessione.
- 4.4.2 Qualora il dehors/padiglione venga posizionato su pavimentazioni lapidee è necessario che nel progetto le stesse vengano identificate attraverso uno specificato e dettagliato rilievo, con le sezioni e l'indicazione delle tipologie di pavimentazioni che differenziano i flussi pedonali da quelli destinati alla viabilità. Il progetto deve tenere conto del disegno della pavimentazione per un corretto inserimento ambientale del manufatto.
- 4.4.3 Per i pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo e forma, può essere previsto l'allineamento del dehors/padiglione, raccordando il disegno della struttura al profilo del marciapiede, in modo da evitare il determinarsi di spazi residuali di carreggiata o di sosta.
- 4.4.4 Nel caso in cui il dehors/padiglione sia posizionato su chiusini per sottoservizi, deve essere sempre prevista una soluzione che ne garantisca l'immediata ispezionabilità. Nel caso in cui sia posizionato su caditoie stradali dovrà essere sempre garantito il regolare deflusso delle acque meteoriche. L'installazione di elementi fissi relativi a dehors o padiglioni non deve determinare riduzione della sezione di deflusso delle acque meteoriche in superficie. Nel caso di presenza di pedana, dovranno essere studiati accorgimenti progettuali che garantiscano l'ispezionabilità e il facile accesso a chiusini e sottoservizi. In caso, nell'area interessata dal rigurgito idraulico causato dagli elementi del dehors/padiglione o da eventuali detriti trattenuti dagli stessi, dovessero verificarsi allagamenti o danni a terzi, questi saranno da considerarsi causati dalla presenza degli elementi costituenti i manufatti stessi.
- 4.4.5 In caso di rimozione di dehors/padiglione dal suolo pubblico, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi secondo le indicazioni dei Servizi competenti, in conformità a quanto disposto negli specifici regolamenti.
- 4.4.6 I dehors in parchi e giardini, da realizzarsi esclusivamente con tipologia D1, *dovranno collocarsi solo su aree pavimentate (mai su aree a verde).*
- 4.4.6 I dehors in parchi e giardini, da realizzarsi esclusivamente con tipologia D1, **potranno essere collocati anche su aree a verde, con esclusione delle aree prative dei giardini storici del centro e delle aree dove sia presente l'impianto di irrigazione. Sarà a carico del concessionario l'onere di ripristino del prato a fine occupazione se questo risultasse danneggiato ed il taglio dell'erba dell'area occupata, nel periodo di**

occupazione. Il parere vincolante del Settore competente dovrà essere allegato all'istanza.

4.4.7 Nelle aree verdi il terreno esistente non potrà in alcun modo essere modificato né reso impermeabile alle acque meteoriche.

4.4.8 Il titolare del dehors/padiglione si dovrà impegnare ad effettuare la rimozione della neve nello spazio circostante la struttura stessa per una profondità di almeno m 1,00. Tale precauzione è finalizzata ad evitare danni agli elementi portanti durante le operazioni di sgombero neve sul suolo pubblico.



4.5.1 La collocazione del dehors/padiglione dovrà in linea generale garantire uno spazio libero per i flussi pedonali di almeno m 2,00; fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 4.5.6 per le aree e le vie pedonali, tale distanza è misurata dal filo esterno della facciata dell'esercizio pubblico richiedente al filo esterno del dehors/padiglione lato marciapiede. Nel caso di marciapiedi con sezione inferiore ai m 2,00 dovrà essere lasciato libero l'intero marciapiede. Nel caso in cui sul marciapiede siano collocati altri oggetti di arredo, merce fuori negozio o altre occupazioni rilasciate ai sensi di regolamenti vigenti della Città, occorre che la sezione netta libera dedicata al passaggio pedonale risponda comunque alla normativa in materia di barriere architettoniche.




4.5.2 La profondità massima del dehors/padiglione, nel caso di strade veicolari con marciapiedi, è pari allo spazio destinato alla sosta, con aggiunta della eventuale porzione di marciapiede occupabile ai sensi del punto 4.5.1. Nel caso in cui non sia demarcato lo stallo di sosta la profondità di occupazione su carreggiata dovrà essere pari a m 2,00 laddove è vigente la sosta in linea, mentre laddove vige o è in uso la sosta a pettine o a

spina di pesce dovrà essere pari alla profondità di eventuali stalli tracciati nelle vicinanze lungo il fronte dell'isolato, ovvero pari a m 4,50 in assenza di stalli, sempre che la sezione viabile sia di dimensioni tali da garantire la manovra di ingresso e di uscita dei veicoli dagli spazi di sosta limitrofi. Nel caso in cui lo spazio destinato alla sosta sia demarcato, dovrà essere occupata l'area di sosta prospiciente l'attività per l'intera profondità degli stalli, fino a cm 10 dal filo interno della striscia che delimita la corsia di marcia, che, quindi dovrà rimanere ben visibile e accessibile per consentirne la manutenzione. Nel caso in cui la profondità di occupazione richiesta sia ridotta rispetto alle indicazioni di cui sopra, nell'area residuale dovrà essere prevista, a cura e spese del richiedente, previo parere del Servizio competente, l'adozione degli accorgimenti di cui al punto 4.5.11 (portabici, dissuasori, ecc...). Al fine di evitare spazi inutilizzati di suolo, per il posizionamento di qualunque dehors/padiglione dovrà essere prioritariamente occupato lo spazio di sosta per l'intera profondità e, in subordine, quello eventualmente disponibile su marciapiede.


4.5.2 La profondità massima del dehors/padiglione, nel caso di strade veicolari con marciapiedi, è pari allo spazio destinato alla sosta, con aggiunta della eventuale porzione di marciapiede occupabile ai sensi del punto 4.5.1. Nel caso in cui non sia demarcato lo stallone di sosta la profondità di occupazione su carreggiata dovrà essere pari a m 2,00 laddove è vigente la sosta in linea, mentre laddove vige o è in uso la sosta a pettine o a spina di pesce dovrà essere pari alla profondità di eventuali stalli tracciati nelle vicinanze lungo il fronte dell'isolato, ovvero pari a m 4,50 in assenza di stalli, sempre che la sezione viabile sia di dimensioni tali da garantire la manovra di ingresso e di uscita dei veicoli dagli spazi di sosta limitrofi. Nel caso in cui lo spazio destinato alla sosta sia demarcato, dovrà essere occupata l'area di sosta prospiciente l'attività **lasciando totalmente libera la** striscia che delimita la corsia di marcia, che, quindi dovrà rimanere ben visibile e accessibile per consentirne la manutenzione. Nel caso in cui la profondità di occupazione richiesta sia ridotta rispetto alle indicazioni di cui sopra, nell'area residuale dovrà essere prevista, a cura e spese del richiedente, previo parere del Servizio competente, l'adozione degli accorgimenti di cui al punto 4.5.11 (portabici, dissuasori, ecc...). Al fine di evitare spazi inutilizzati di suolo, per il posizionamento di qualunque dehors/padiglione dovrà essere prioritariamente occupato lo spazio di sosta per l'intera profondità e, in subordine, quello eventualmente disponibile su marciapiede.






4.5.3 Le coperture di dehors potranno sporgere al di fuori dell'area di occupazione suolo pubblico concessionata solo su aree o percorsi pedonali per la profondità massima di m 0,50 e a condizione che sia garantita un'altezza da piano di calpestio non inferiore a m 2,20 compresa l'eventuale mantovana. Il suddetto sporto su marciapiede non potrà essere consentito oltre l'area di occupazione di suolo pubblico concessa, laddove lo stesso vada in aderenza o sovrapposizione con oggetti sporgenti posti su facciata (pensiline, tende oscuranti concesse con diversa autorizzazione, ecc) o non garantisca dagli stessi una distanza minima di m 1,00.

4.5.3 Le coperture di dehors potranno sporgere al di fuori dell'area di occupazione suolo pubblico concessionata solo su aree o percorsi pedonali per la profondità massima di m 0,50 e a condizione che sia garantita un'altezza da piano di calpestio non inferiore a m 2,20 compresa l'eventuale mantovana. Il suddetto sporto su marciapiede non potrà essere consentito oltre l'area di occupazione di suolo pubblico concessa, laddove lo stesso vada in aderenza o sovrapposizione con oggetti sporgenti posti su facciata (pensiline, tende oscuranti concesse con diversa autorizzazione, ecc) o non garantisca dagli stessi una distanza minima di m 1,00 **riducibile a m 0,50 soltanto se la parte residuale di marciapiede è di almeno di m 1,00.**




4.5.4 Negli spazi pedonalizzati o in aree e vie pedonali, per ciascun esercizio richiedente, la profondità massima dello spazio occupabile, con uno o più dehors e/o padiglioni, deve essere al massimo pari al ribaltamento della larghezza del fronte esercizio richiedente e comunque non deve essere superiore al 30% della profondità della strada o area pedonale, garantendo quanto prescritto al punto 3.6.12 e nel paragrafo 4.5 e, per i soli dehors *D1* e *D2*, fatti salvi i diritti di terzi di cui al punto 2.5. C.

4.5.4 Negli spazi pedonalizzati o in aree e vie pedonali, la profondità massima dello spazio occupabile, con uno o più dehors e/o padiglioni, per ciascun esercizio richiedente, deve essere al massimo pari al ribaltamento della larghezza del fronte esercizio richiedente e comunque non deve essere superiore al 30% della profondità della strada o area pedonale, garantendo quanto prescritto al punto 3.6.12 e nel paragrafo 4.5 e, per i soli dehors **D**, fatti salvi i diritti di terzi di cui al punto 2.5. C. **Il limite del 30% potrà estendersi fino al 50% tramite l'istituto della deroga nel rispetto di quanto sopra richiamato. La maggiore estensione in deroga potrà essere consentita tenendo conto della garanzia della fruizione dello spazio pubblico, della tutela dei valori storici ed ambientali, del rispetto dei coni visivi in presenza di immobili storici e/o vincolati, all'assialità della percorrenza pedonale ed al rispetto del 3° comma dell'art. 20 del C.d.S.. Tali elementi saranno sottoposti alla valutazione dei Servizi competenti e in caso di vincolo, dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio.**




4.5.5 Nel caso in cui gli esercizi pubblici siano posizionati su fronti diversi, su larghi, piazze, marciapiedi non lineari, fronte giardini o aree verdi, ciascun dehors/padiglione dovrà collocarsi entro il proprio fronte esercizio, comunque garantendo un passaggio pedonale di almeno m 1,00 rispetto alla bisettrice dell'angolo incluso tra i due fronti.

4.5.5 Nel caso in cui gli esercizi pubblici siano posizionati su fronti diversi, su larghi, piazze, marciapiedi non lineari, fronte giardini o aree verdi, ciascun dehors/padiglione dovrà collocarsi entro il proprio fronte esercizio, comunque garantendo un passaggio pedonale di almeno m 1,00 rispetto alla bisettrice dell'angolo incluso tra i due fronti **o dall'angolo ideale determinato dal prolungamento dei fabbricati interrotti dalla presenza di viabilità.**




4.5.6 Nelle aree e vie pedonali, i dehors/padiglioni dovranno in generale essere posizionati lasciando libera una corsia di larghezza non inferiore a m 3,50 a centro strada, per il passaggio dei mezzi di soccorso, di emergenza, di carico/scarico e per l'accesso ai passi carrai. In tali contesti il limite dei m 2,00 previsto per i flussi pedonali (4.5.1) potrà essere ridotto fino a m 1,50 oppure, esclusivamente per la tipologia D1, fino al filo dell'eventuale lastra lapidea contigua al fabbricato, purché tale limite non sia inferiore a m 1,00. Fatte salve le limitazioni di cui al paragrafo 3.6, in aree e vie pedonali di sezione compresa tra m 6,00 e m 9,00 si ritengono ammissibili le sole tipologie *D1* e *D2*, eventualmente collocabili in aderenza all'edificio. In aree e vie pedonali di sezione inferiore a m 6,00 si ritiene ammissibile il solo inserimento della tipologia di dehors *D1*, lasciando esclusivamente uno spazio libero di almeno m 2,00 per i flussi pedonali, a centro strada, sempre che ciò non pregiudichi la sicurezza nonché l'accessibilità e i diritti di terzi, previa valutazione dei Servizi competenti. Tali suddette indicazioni dimensionali restano valide, fatte salve le situazioni approvate mediante Progetti Integrati d'Ambito (PIA) o contesti particolari che saranno comunque oggetto di valutazione da parte dei Servizi competenti.

4.5.6 Nelle aree e vie pedonali, i dehors/padiglioni dovranno in generale essere posizionati lasciando libera una corsia di larghezza non inferiore a m 3,50 a centro strada, per il passaggio dei mezzi di soccorso, di emergenza, di carico/scarico e per l'accesso ai passi carrai. In tali contesti il limite dei m 2,00 previsto per i flussi pedonali (4.5.1) potrà essere ridotto fino a m 1,50 oppure, esclusivamente per la tipologia *D1*, fino al filo dell'eventuale lastra lapidea contigua al fabbricato, purché tale limite non sia inferiore a m 1,00. Fatte salve le limitazioni di cui al paragrafo 3.6, in aree e vie pedonali di sezione compresa tra m 6,00 e m 9,00 si ritengono ammissibili le sole tipologie **D**, eventualmente collocabili in aderenza all'edificio **per le sole tipologie *D1***. In aree e vie pedonali di sezione inferiore a m 6,00 si ritiene ammissibile il solo inserimento della tipologia di dehors *D1*, **eventualmente collocabili in aderenza all'edificio**, lasciando esclusivamente uno spazio libero di almeno m 2,00 per i flussi pedonali, a centro strada, sempre che ciò non pregiudichi la sicurezza nonché l'accessibilità e i diritti di terzi, previa valutazione dei Servizi competenti. Tali suddette indicazioni dimensionali restano valide, fatte salve le situazioni approvate mediante Progetti Integrati d'Ambito (PIA) o contesti particolari che saranno comunque oggetto di valutazione da parte dei Servizi competenti.




4.5.7 Nel caso in cui il dehors/padiglione sia previsto interamente su marciapiede e/o su banchina rialzata, pedonale o adibita a parcheggio a pettine o a spina di pesce, la distanza tra il dehors/padiglione stesso (compresi gli elementi della copertura) e il filo esterno del marciapiede/banchina rialzata non deve essere inferiore a m 0,50. Per lo spazio di sosta residuale dovrà essere richiesto, al Servizio competente in materia di viabilità, parere preventivo per gli eventuali accorgimenti di cui al punto 4.5.11



4.5.8 La distanza del dehors/padiglione dai passi carrai, o da eventuali strisce pedonali esistenti, non deve essere inferiore a m 1,50. Per gli attraversamenti pedonali la suddetta

distanza potrà essere ridotta, previa valutazione del servizio competente in materia di viabilità, da allegare all'istanza, esclusivamente nelle carreggiate a senso unico, nel caso in cui il dehors/padiglione sia da collocare a valle dell'attraversamento pedonale rispetto alla direzione di marcia dei veicoli.



4.5.9 Qualora l'installazione del dehors o padiglione occulti la segnaletica stradale verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio, su autorizzazione dell'ufficio competente, da allegare all'istanza, dovrà provvedere, a proprie cura e spese, alla ricollocazione o ritracciatura della stessa.


4.5.10 Qualora il dehors/padiglione occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli, dovrà opportunamente essere collocato sulla struttura, a cura del titolare concessionario, idoneo cartello di divieto di fermata indicante la lunghezza del tratto lungo il quale vige il divieto, corrispondente alla lunghezza del dehors/padiglione, con segnaletica conforme alle norme vigenti.

4.5.11 Nel caso in cui la geometria del dehors/padiglione inserita nel contesto viabile crei spazi residuali, potendo questi ultimi creare criticità alla circolazione stradale, dovranno essere valutati preventivamente dal Servizio competente in materia di viabilità al fine di prevedere nell'area residuale l'adozione e realizzazione, a cura e spese del richiedente, di accorgimenti quali portabici, dissuasori, ecc. Viceversa, qualora la collocazione del dehors/padiglione interferisca con esistenti aree di sosta riservate (carico/scarico merci, disabili, ecc...), infrastrutture e servizi tecnologici o elementi di arredo (paletti dissuasori, transenne, panchine, ecc...), dovrà essere allegato alla domanda di concessione il nulla osta preliminarmente acquisito dei Soggetti competenti.

4.5.11 Nel caso in cui la geometria del dehors/padiglione inserita nel contesto viabile crei spazi residuali, potendo questi ultimi creare criticità alla circolazione stradale, dovranno essere

valutati preventivamente dal Servizio competente in materia di viabilità al fine di prevedere nell'area residuale l'adozione e realizzazione, a cura e spese del richiedente, di accorgimenti quali portabici, dissuasori, ecc. Viceversa, qualora la collocazione del dehors/padiglione interferisca con esistenti aree di sosta riservate (carico/scarico merci, sosta disabili, **rifiuti**, ecc...), infrastrutture e servizi tecnologici o elementi di arredo (**lampioni**, paletti dissuasori, transenne, panchine, ecc...), dovrà essere allegato alla domanda di concessione il nulla osta preliminarmente acquisito dei Soggetti competenti.

4.5.12 La distanza del dehors/padiglione, installato su carreggiata stradale, da eventuali sedi tranviarie non deve essere inferiore a m.1,40. Tale dimensione deve essere verificata a partire dalla parte interna della rotaia più vicina al dehors stesso.









4.5.13 Non è consentito installare padiglioni se per raggiungere gli stessi dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli. Per i soli dehors D1 e D2, qualora sul fronte prospiciente l'esercizio non possa essere collocato alcun manufatto, ovvero in aggiunta al dehors/padiglione già concesso sul fronte esercizio, potrà essere ammessa la possibilità di installare il dehors sul sedime posto al di là della carreggiata veicolare, purché la medesima carreggiata sia ad una corsia di marcia e soggetta a viabilità marginale e a traffico ridotto, previa verifica delle condizioni complessive del contesto da parte del Servizio competente in materia di viabilità e rilascio di parere favorevole da allegare all'istanza.

4.5.13 Non è consentito installare padiglioni se per raggiungere gli stessi dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli. Per i soli dehors (**D**), qualora sul fronte prospiciente l'esercizio non possa essere collocato alcun manufatto, ovvero in aggiunta al dehors/padiglione già concesso sul fronte esercizio, potrà essere ammessa la possibilità di installare il dehors sul sedime posto al di là della carreggiata veicolare, purché la medesima carreggiata sia ad una corsia di marcia e soggetta a viabilità marginale e a traffico ridotto, previa verifica delle condizioni complessive del contesto da parte del Servizio competente in materia di viabilità e rilascio di parere favorevole da allegare all'istanza.


4.5.14 Non è consentito installare dehors/padiglioni su parti di carreggiata soggette a divieto di sosta o in corrispondenza delle fermate di mezzi di trasporto pubblico.

4.5.15 I dehors e i padiglioni da installare in prossimità di un incrocio semaforizzato non devono occultare le lanterne semaforiche a chi è diretto verso l'incrocio. A tal fine i dehors/padiglioni non possono essere collocati su carreggiate o semicarreggiate in direzione dell'incrocio e sui corrispondenti marciapiedi o banchine rialzate adiacenti alla corsia di marcia, ad una distanza inferiore a m 10 dalle lanterne semaforiche obbligatorie per legge (lanterna a destra nel caso di carreggiate a doppio senso di marcia e lanterne a destra e a sinistra nel caso di carreggiate a senso unico). Nel caso di carreggiate a senso unico composte da un'unica corsia veicolare, se il dehors/padiglione è da posizionare sulla sinistra della via, con riferimento alla direzione di marcia, la distanza dalla palina semaforica dovrà essere non inferiore a m 5, sempre che la geometria dell'intersezione sia tale da permettere la visione della lanterna al primo conducente fermo in corrispondenza della linea d'arresto. È consentita l'installazione di dehors e padiglioni ad una distanza inferiore alle suddette misure a condizione che il richiedente si assuma l'onere della realizzazione, qualora la geometria dell'intersezione lo consenta, di un protendimento del marciapiede e del conseguente spostamento della lanterna semaforica verso il margine della carreggiata veicolare, in modo che la medesima lanterna semaforica sia visibile da una distanza di m 20,00 dalla striscia d'arresto per chi percorre la carreggiata lungo una linea di visuale posta a m 2,00 dal margine destro (o sinistro) della corsia di marcia. Qualora la geometria della sede stradale sia tale da consentire la collocazione in prossimità del semaforo senza occultarne la visibilità agli utenti della strada cui il dispositivo è rivolto, o qualora il dehors/padiglione che si intende collocare sia privo di elementi di copertura, occorre comunque mantenere una distanza dalla palina semaforica non inferiore a m 2,50.







4.5.16 Non è consentito installare dehors/padiglioni in posizioni che siano in contrasto con il Codice della Strada. In particolare, in prossimità di intersezioni viarie, i dehors/padiglioni non devono costituire ostacolo alla visuale e devono essere garantite le condizioni di sicurezza. La distanza dalle intersezioni non deve essere inferiore a metri 5,00; tale distanza va misurata dal filo del marciapiede della via che si interseca. Nel caso in cui il progetto preveda una distanza inferiore dovrà essere allegato all'istanza il parere preventivo del Servizio competente in materia di viabilità e traffico.



4.5.17 In presenza di pista ciclabile affiancata al marciapiede, realizzata sul piano della carreggiata, qualora non sia disponibile una fascia minima di m 2,00 di profondità per la collocazione del dehors/padiglione su marciapiede, potrà eventualmente essere concesso, oltre all'eventuale spazio di marciapiede eccedente la profondità di m 2,00, anche l'eventuale spazio ricavato dallo spostamento della pista ciclabile sull'area destinata alla sosta (ove presente). In tal caso le modifiche viabili necessarie dovranno essere rappresentate negli elaborati grafici di progetto e realizzate a cura e spese del concessionario in conformità alle caratteristiche tipologiche e costruttive dell'esistente; lo stato dei luoghi preesistente dovrà essere ripristinato dal concessionario, a proprie cura e spese, allo scadere della concessione. In caso di pista ciclabile unidirezionale, il lato verso strada del dehors/padiglione dovrà essere arretrato dal filo della corsia veicolare di almeno m 2,30 (corrispondente a m 1,80 per la corsia ciclabile e m 0,50 per la fascia di rispetto, indicativamente secondo lo schema grafico a lato), mentre in caso di pista bidirezionale tale distanza dovrà essere non inferiore a m 3,30.



4.5.18 In presenza di pista ciclabile adiacente e complanare al marciapiede, il dehors/padiglione potrà essere realizzato nell'eventuale spazio destinato alla sosta presente, su banchina o su carreggiata, oltre la pista ciclabile. In tal caso potrà essere valutata preventivamente, dal Settore tecnico competente in materia di viabilità e traffico, la necessità del tracciamento dell'attraversamento pedonale della pista ciclabile, a cura e spese del concessionario.



4.5.19 La distanza tra il dehors/padiglione (compresi gli elementi della copertura) dal filo esterno di delimitazione di eventuali piste ciclabili non deve essere inferiore a m 0,50. Su tale spazio, in caso il dehors/padiglione si collochi oltre la pista ciclabile, in presenza di dislivello, dovrà essere realizzata una pedana di raccordo lungo l'intero fronte del dehors.

4.5.20 Non è ammessa verso la ciclopista nessuna sporgenza delle delimitazioni dell'area del dehors, quali chime di cespugli o altri elementi vegetali eventualmente impiegati a delimitazione dell'area di consumo alimenti e bevande.

- 4.5.21 Qualora la città disponga di progetti di modifica viabile comportanti nuovi impianti ciclabili o differenti modalità di parcheggio (es. passaggio da stalli a spina a stalli in linea o introduzione di percorsi ciclabili lato marciapiede), potrà essere richiesto l'adeguamento del dehors/padiglione già esistente inserendolo nella nuova sistemazione.
- 4.6.1 La realizzazione di dehors e padiglioni in aree verdi urbane è soggetta all'applicazione del vigente Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino.
- 4.6.2 Per il dimensionamento delle aree da destinarsi a dehors in giardini o aree verdi, occorre far riferimento alle indicazioni di cui al punto 4.5.4. Per dehors connessi a chioschi di somministrazione, occorre fare riferimento al contesto in cui si inseriscono e a quanto indicato al punto 2.6.4.
- 4.6.3 Non è consentita l'installazione di dehors *D1* e *D2* ad una distanza inferiore a m 1,00 e di padiglioni *P1* e *P2* ad una distanza inferiore a m 2,00 dal tronco degli alberi; tale disposizione non si applica alla collocazione di tavolini e sedie, fatte salve maggiori diverse delimitazioni che potranno essere prescritte preventivamente dai competenti uffici tecnici per ragioni di salvaguardia dei valori estetico ambientali e di rispetto del verde pubblico.
- 4.6.3 Non è consentita l'installazione di dehors (**D**) ad una distanza inferiore a m 1,00 e di padiglioni (**P**) ad una distanza inferiore a m 2,00 dal tronco degli alberi; tale disposizione non si applica alla collocazione di tavolini e sedie, fatte salve maggiori diverse delimitazioni che potranno essere prescritte preventivamente dai competenti uffici tecnici per ragioni di salvaguardia dei valori estetico ambientali e di rispetto del verde pubblico.
- 4.6.4 In presenza di platani è penalmente perseguibile colui che arreca danni all'albero ai sensi della normativa vigente.
- 4.6.5 Nel caso di chioschi inseriti all'interno di aree verdi o viali alberati è ammessa l'installazione del dehors di sola tipologia D1, a condizione che lo stesso dehors si inserisca in modo armonico e proporzionato rispetto alla superficie calpestabile o adibita a verde cui è annesso. Il progetto dovrà rappresentare in modo dettagliato l'area di intervento e di inserimento del dehors D1 rispetto al contesto, lo stato di fatto comprensivo della presenza di alberi e arbusti, nonché di eventuale irrigazione e pozzetti.
- 4.6.6 Non è consentito includere all'interno della superficie di occupazione destinata a dehors/padiglione alberi ed altri elementi vegetali, né è ammesso ancorare od appoggiare agli alberi o su parte di essi, strutture, cavi, tiranti, impianti o linee elettriche, oggetti di arredo. Non è ammessa la realizzazione di scavi, interrimento di condotte tecnologiche o altri sottoservizi, fatto salvo nel caso siano state rilasciate specifiche autorizzazioni da parte degli uffici competenti.
- 4.6.7 Non è consentito effettuare, se non espressamente autorizzato dal Servizio competente in materia di verde, la riduzione della chioma, il taglio di branche, rami e radici di qualsiasi

essenza vegetale presente nell'area del dehors o del padiglione nonché nelle immediate vicinanze.

4.6.8 È vietato, scaricare gas caldi di combustione o di trattamento dell'aria, in direzione della fronda degli alberi o dei cespugli.

4.6.9 Per ogni tipo di fioriera o contenitore presente nella delimitazione di dehors o padiglioni o come elementi di arredo interni all'area di occupazione, occorre fare riferimento alle indicazioni progettuali di cui al punto 3.1.j); nelle aree verdi tali fioriere dovranno contenere specie erbacee perenni e/o fioriture stagionali da rinnovarsi in base alle stagioni (non sono ammesse siepi).

4.7.1 Non è ammesso l'utilizzo di apparecchi mobili alimentati a gas GPL. L'utilizzo di apparecchi mobili alimentati con combustibili quali bioetanolo, pellet o biomasse, a fungo o piramide, di buona fattura e qualità, integrati nel contesto, è consentito solo per le tipologie di dehors *D1* e *D2* e per i padiglioni di tipo P1, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

4.7.1 Non è ammesso l'utilizzo di apparecchi mobili alimentati a gas GPL. L'utilizzo di apparecchi mobili alimentati con combustibili quali bioetanolo, pellet o biomasse, a fungo o piramide, di buona fattura e qualità, integrati nel contesto, è consentito solo per le tipologie di dehors (**D**) e per i padiglioni di tipo P1, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

4.7.2 Solo per i padiglioni è ammissibile la realizzazione di impianti di illuminazione e di riscaldamento/raffrescamento, che dovranno essere oggetto di corretto dimensionamento e di certificazione ad opera di soggetti qualificati. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà detenere presso il locale, allegata all'autorizzazione o concessione connessa al padiglione, le certificazioni previste dalle specifiche normative di riferimento.

4.7.3 I componenti degli eventuali impianti dovranno essere progettati in modo armonico con il padiglione. Gli eventuali impianti di riscaldamento/raffrescamento, aerazione, fotovoltaico, solare termico, tetto verde o di altra tipologia innovativa, dovranno essere opportunamente integrati nel progetto e posti all'interno della sagoma del manufatto, al fine di rendere complessivamente omogeneo il progetto del volume, integrato coerentemente nel contesto ambientale e rispetto alle facciate degli edifici circostanti. Non saranno ammissibili volumi aggiuntivi esterni alla sagoma del manufatto, quali ad esempio unità esterne di condizionatori o trattamento dell'aria, che dovranno essere invece mascherati con accorgimenti tecnici o costruttivi utili a mantenere il decoro delle aree in cui si inserisce il nuovo volume.

4.7.4 Nei dehors/padiglioni è espressamente vietato:

- l'utilizzo di fiamme libere (torce, candele, apparecchi riscaldatori a fiamma libera, ecc.);
- la realizzazione o la derivazione di linee elettriche aeree sia provvisorie sia permanenti;
- procedere a manomissioni del suolo pubblico e delle aree verdi in assenza di esplicita autorizzazione, laddove concedibile, rilasciata dal Servizio competente in materia di suolo e di verde pubblico ai sensi dei Regolamenti vigenti;
- l'utilizzo di apparecchiature elettriche o a gas non specificamente certificate per uso in ambiente esterno;
- eseguire allacciamento alla rete del gas metano.

4.7.5 L'utilizzo di lampade autoalimentate è ammesso sia per dehors che per padiglioni qualora le stesse siano progettate per essere utilizzabili in ambienti esterni e siano accompagnate dalle necessarie certificazioni di legge.

4.7.6 Il collegamento elettrico alla rete, ammissibile per i soli padiglioni P2 e P1 con struttura (non è ammesso per i P1 con copertura a ombrelloni), deve essere, di norma, realizzato attraverso canalizzazioni interrato previo l'ottenimento di specifica autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico da rilasciarsi dal Servizio competente dietro apposita richiesta del Concessionario ai sensi del Regolamento vigente della Città. Tale allacciamento dovrà essere rimosso allo scadere della concessione e il suolo pubblico dovrà essere ripristinato in modo definitivo. In sede di rilascio della concessione, potranno essere prese in considerazione eventuali deroghe al collegamento interrato, qualora particolari esigenze in termini di temporaneità dell'installazione impiantistica lo rendano consigliabile. In tale caso, occorrerà che l'impianto elettrico non sia di intralcio al passaggio pedonale o veicolare, se realizzato su carreggiata, e che i sostegni relativi siano idonei all'utilizzo. È vietato utilizzare alberi, panchine, installazioni o altri impropri elementi di arredo urbano quali sostegni. Non sono ammessi collegamenti diversi non autorizzati. L'area occupata dall'eventuale cavidotto verrà inclusa nella superficie di occupazione suolo pubblico concessa per il padiglione.

4.7.7 La realizzazione dell'impianto elettrico dovrà essere effettuata da Imprese abilitate nel rispetto della normativa di settore e secondo le vigenti specifiche norme tecniche (CEI 64-8 e successive). L'installatore dell'impianto dovrà produrre esplicita dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del DM 37/2008 come modificato dal DM 19/05/2010 ed eventuali s.m.i. Ogni eventuale modifica agli impianti, anche successiva, dovrà essere opportunamente certificata e rispondente alle normative vigenti in materia di sicurezza.

4.7.8 Nei dehors e padiglioni, non è consentito l'installazione di luci che possano recare disturbo visivo, abbagliamento nei confronti del traffico viabile, in conformità a quanto disposto dal Codice della Strada. Sono preferibili installazioni il cui flusso luminoso sia direzionato verso l'interno dell'area di occupazione di suolo pubblico. *Gli apparecchi di illuminazione installati lungo la perimetrazione dell'area di occupazione dovranno avere un'altezza massima corrispondente all'altezza della delimitazione medesima.*

4.7.8 Nei dehors e padiglioni, non è consentito l'installazione di luci che possano recare disturbo visivo, abbagliamento nei confronti del traffico viabile, in conformità a quanto disposto dal Codice della Strada. Sono preferibili installazioni il cui flusso luminoso sia direzionato verso l'interno dell'area di occupazione di suolo pubblico.

4.7.9 Tutti gli elementi di arredo, incluse le dotazioni impiantistiche relative alle lampade e ai riscaldatori, dovranno essere idonei per l'utilizzo in ambiente esterno (per gli utilizzatori elettrici, il grado di protezione richiesto ai sensi della Norma CEI EN 60529/1997 è IP X4 o superiore). Dovranno essere inoltre facilmente pulibili e se esposti alle intemperie non dovranno imbibirsi di acqua.

4.8.1 Tutti i componenti degli elementi costitutivi dei dehors/padiglioni devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio. I titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico dovranno mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnica ed adeguate caratteristiche formali.

4.8.2 Negli orari di interruzione del servizio all'aperto del locale di pubblico esercizio, gli elementi costitutivi dei dehors dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato, o all'interno dell'occupazione di suolo pubblico autorizzata secondo le indicazioni previste nel Regolamento; le coperture dei dehors (ombrelloni o pantalere) dovranno rimanere chiuse.

ANNULLATO

GIÀ PREVISTO AL COMMA 4 DELL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO

4.8.3 Gli elementi costitutivi dei dehors/padiglioni devono essere utilizzati e gestiti secondo quanto previsto nelle schede fornite dal produttore o secondo le indicazioni previste dalle certificazioni a corredo. In particolare dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza degli utenti e dei passanti anche nel caso di specifici e straordinari eventi atmosferici (neve, vento, grandine, ecc...). Soprattutto durante temporali o eventi meteorici intensi, il titolare autorizzazione/concessione dovrà porre la massima cautela ed attenzione al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone presenti all'interno o in prossimità di dehors/padiglioni; in tali casi le coperture dei dehors (ombrelloni o pantalere) dovranno rimanere chiuse. Resta inteso che l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile per danni a cose o persone determinati dalla presenza/gestione di dehors/padiglioni.

In relazione alla diversa conformazione del tessuto urbano e alla presenza di eventuali vincoli o limitazioni, a completamento delle specifiche indicazioni progettuali riportate nelle diverse parti del presente allegato "Norme Tecniche" è di seguito rappresentato un quadro riassuntivo, che trova riscontro in relazione alla compatibilità dei diversi aspetti dei manufatti nei diversi ambiti della Città. Nello specifico per quanto riguarda la tipologia dei manufatti si fa riferimento ai contenuti della Tabella 1, ed in relazione a materiali e cromie delle coperture alla Tabella 2.

Tabella 1- Inserimento di dehors e padiglioni nei diversi ambiti

COMPATIBILITÀ	D1	D2	P1	P2
ZUCS	SI	SI	SI	NO SI in aree eccezione

Tabella 1- Inserimento di dehors e padiglioni nei diversi ambiti

ZUCS COMPATIBILITÀ	D1	D2	D3	P1	P2
ZUCS	SI	SI	SI	SI	NO SI in aree eccezione
ZUSA	SI	SI	SI	SI	SI
PORTICI E GALLERIE	SI	NO	NO	NO	NO

Tabella 2- Tipologia di coperture in relazione agli ambiti e cromia dei tessuti

AMBITI	TIPI DI COPERTURE				
	COLORI DELLE COPERTURE IN TESSUTO	D1 - D2	P1 CON OMBRELLONI	P1 CON STRUTTURA DI COPERTURA	P2 CON STRUTTURA DI COPERTURA
ZUCS	chiaro naturale/ecrù, bordeaux, blu	ombrelloni e falda	ombrelloni	copertura piana o falda unica, a botte	copertura piana o falda unica, a botte

Tabella 2- Tipologia di coperture in relazione agli ambiti e cromia dei tessuti

AMBITI	TIPI DI COPERTURE				
	COLORI DELLE COPERTURE IN TESSUTO	D1 - D2- D3	P1 CON OMBRELLONI	P1 CON STRUTTURA DI COPERTURA	P2 CON STRUTTURA DI COPERTURA
ZUCS	chiaro naturale/ecrù, bordeaux, blu, grigio, marrone, nero	ombrelloni e falda tesa	ombrelloni	copertura piana o falda unica, a botte	copertura piana o falda unica, a botte

zione

L'applicazione dei contenuti delle soprariportate tabelle deve trovare riscontro con i contenuti delle planimetrie riferite alle tavole di Piano Regolatore Generale, ai vincoli monumentali o paesaggistici, alle tipologie di area, per ciascuno degli ambiti. Le planimetrie sono reperibili sulla pagina del Geoportale della Città.

ZUSA	chiaro naturale/ecrù, blu, grigio, bordeaux	ombrelloni e falda tesa	ombrelloni	copertura piana, falda unica, pergola, a botte	copertura piana, falda unica, pergola, a botte
PORTICI E GALLERIE	-	-	-	-	-
PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI	chiaro naturale/ecrù, giallo scuro, verde, marrone	ombrelloni e falda tesa	-	-	-
VIALI ALBERATI	chiaro naturale/ecrù, giallo scuro, verde, marrone	ombrelloni e falda tesa	ombrelloni	copertura piana, falda unica, a botte, pergola	copertura piana, falda unica, a botte, pergola
RIMANENTE TERRITORIO	chiaro naturale/ecrù, bordeaux, blu, grigio, giallo scuro, verde, marrone, nero	ombrelloni e falda tesa	ombrelloni	copertura piana, a falda unica o multipla, a botte, pergola o diversa foggia	copertura piana, a falda unica o multipla, a botte, pergola o diversa foggia

All'interno del perimetro della ZUCS è possibile la collocazione di dehors di tipologia D1 con le prescrizioni e le indicazioni progettuali dettagliate nei rispettivi

paragrafi.

All'interno del perimetro della ZUCS è possibile la collocazione di dehors di tipologia D1 e D3 con le prescrizioni e le indicazioni progettuali dettagliate nei rispettivi paragrafi.

È ammesso l'inserimento di dehors di tipologia D2, valutato il contesto, secondo le indicazioni progettuali di cui al Capitolo 2 e in funzione delle specifiche prescrizioni richiamate in questo e negli altri paragrafi del presente allegato "Norme Tecniche", con riferimento in particolare alle previsioni relative a specifici contesti quali viali alberati e aree soggette a vincolo paesaggistico o monumentale.

È ammesso l'inserimento di dehors di tipologia D2 e D3, valutato il contesto, secondo le indicazioni progettuali di cui al Capitolo 2 e in funzione delle specifiche prescrizioni richiamate in questo e negli altri paragrafi del presente allegato "Norme Tecniche", con riferimento in particolare alle previsioni relative a specifici contesti quali viali alberati e aree soggette a vincolo paesaggistico o monumentale.

Al fine di valorizzare le caratteristiche monumentali del centro storico anche attraverso l'inserimento di corrette cromie, i tessuti delle coperture dei dehors di tipologia D1 e D2 dovranno essere di colore chiaro naturale/ecrù, bordeaux, blu, grigio, marrone, nero.

Al fine di valorizzare le caratteristiche monumentali del centro storico anche attraverso l'inserimento di corrette cromie, i tessuti delle coperture dei dehors di tipologia (D) dovranno essere di colore chiaro naturale/ecrù, bordeaux, blu, grigio, marrone, nero.

Fatti salvi i Progetti Integrati d'Ambito, in conformità a quanto riportato al punto 5.3.4, non è peraltro ammesso l'inserimento di dehors, pur essendo area pedonale, sul fronte esterno al porticato di perimetrazione di piazza Castello compreso tra via Pietro Micca e la cancellata di Palazzo Reale.

I padiglioni P1 possono essere realizzati in ZUCS, ad esclusione delle vie/aree/zone pedonali o pedonalizzate, e fatte salve le limitazioni descritte nel paragrafo 3.6.

Con la finalità di tutelare e valorizzare le caratteristiche monumentali del centro storico, l'inserimento di padiglioni P2 all'interno della Zona Urbana Centrale Storica (ZUCS) è consentito unicamente nelle seguenti aree dettagliate nel Capitolo 6, previa specifica autorizzazione da parte della competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, in ragione della loro particolare vocazione turistica: largo Quattro Marzo, piazza Emanuele Filiberto, piazza Solferino, piazza Paleocapa e piazza Lagrange.

Nelle suddette aree di interesse particolare, la forma della copertura delle strutture dei padiglioni P1 e P2 potrà essere esclusivamente piana o a falda unica.

Nelle suddette aree di interesse particolare, la forma della copertura delle strutture dei padiglioni (P) potrà essere esclusivamente piana, a falda unica o a botte.

Nel caso le coperture dei padiglioni P1 e P2 siano in tessuto, sono ammessi i colori: chiaro naturale/ecrù, bordeaux, blu, grigio, marrone, nero. Per i padiglioni potranno essere valutate soluzioni progettuali che prevedano l'adozione di materiali e/o forme innovative o non richiamate nel presente regolamento. Unicamente per i padiglioni P2 sono ammesse coperture vetrate.

Nel caso le coperture dei padiglioni (P) siano in tessuto, sono ammessi i colori: chiaro naturale/ecrù, bordeaux, blu, grigio, marrone, nero. Per i padiglioni potranno essere valutate


soluzioni progettuali che prevedano l'adozione di materiali e/o forme innovative o non richiamate nel presente regolamento. Unicamente per i padiglioni P2 sono ammesse coperture vetrate.

I progetti dei padiglioni saranno, in ogni caso, soggetti a valutazione da parte dei Servizi Competenti e, ove previsto, dagli Enti sovraordinati.

Le "Zone Urbane Storico-Ambientali" sono parti di territorio caratterizzate da insediamenti storici e spazi che qualificano il tessuto urbano, così come definite nell'art. 11 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione (NUEA) del PRG, rappresentate nelle tavole di piano e contraddistinte da un numero progressivo da 1 a 30, di seguito schematizzate a titolo esemplificativo e rappresentate in Figura 1:

- Circoscrizione 1: Buon Pastore (4), S.Secondo (3), Crocetta/S.Teresina (11);
- Circoscrizione 2: Borgata Mirafiori (30)
- Circoscrizione 3: Borgo S.Paolo (22), CitTurin (12);
- Circoscrizione 4: Campidoglio (17), S.Donato (6), Cibrario (13);
- Circoscrizione 5: Via Giachino (20), Madonna di Campagna (26), Lucento (19);
- Circoscrizione 6: Regio Parco/Maddalene (21), Bertolla (28), Montebianco/Monterosa/Barriera Milano (27);
- Circoscrizione 7: Borgodora (7), Aurora (25), Valdocco (9) Cuneo (23), RegioParco/Catania (24), Madonna del Pilone (8), Vanchiglia (1), Vanchiglietta (18);
- Circoscrizione 8: S.Salvario (2), Borgo Po/Gran Madre (5), Borgo Po/Moncalvo (16), S. Salvario sud, (10), Crimea (15), Barriera di Casale (14), Cavoretto (29).

Figura 01 - ZUCS e ZUSA



All'interno del perimetro della ZUSA è consentita la collocazione di dehors di tipologia D1 con le prescrizioni e le indicazioni progettuali dettagliate nei rispettivi paragrafi.

All'interno del perimetro della ZUSA è consentita la collocazione di dehors di tipologia D1 e **D3** con le prescrizioni e le indicazioni progettuali dettagliate nei rispettivi paragrafi.

È ammesso l'inserimento di dehors di tipologia D2, alle condizioni di cui al Capitolo 2, sempre tenendo conto delle specifiche prescrizioni dettagliate in questo e in altri paragrafi, con riferimento in particolare alle previsioni relative a specifici contesti quali viali alberati e aree soggette a vincolo paesaggistico o monumentale.

È ammesso l'inserimento di dehors di tipologia D2 e **D3**, alle condizioni di cui al Capitolo 2, sempre tenendo conto delle specifiche prescrizioni dettagliate in questo e in altri paragrafi, con riferimento in particolare alle previsioni relative a specifici contesti quali viali alberati e aree soggette a vincolo paesaggistico o monumentale.

Fatti salvi i Progetti Integrati d'Ambito, in conformità a quanto riportato al punto 5.3.4, non è peraltro ammesso l'inserimento di dehors, pur essendo area pedonale, sul fronte esterno al porticato di perimetrazione di piazza Castello compreso tra via Pietro Micca e la cancellata di Palazzo Reale.

È ammesso l'inserimento di padiglioni *P1* e *P2* con le limitazioni di cui al paragrafo 3.6 cui si fa rimando e le limitazioni legate alla forma della copertura che potranno essere esclusivamente: piana, a falda unica, a botte, a pergola. Nel caso le coperture dei padiglioni siano in tessuto, sono ammessi i colori: chiaro naturale/ecrù, bordeaux, blu, grigio.

È ammesso l'inserimento di padiglioni **(P)** con le limitazioni di cui al paragrafo 3.6 cui si fa rimando e le limitazioni legate alla forma della copertura che potranno essere esclusivamente: piana, a falda unica, a botte, a pergola. Nel caso le coperture dei padiglioni siano in tessuto, sono ammessi i colori: chiaro naturale/ecrù, bordeaux, blu, grigio.

Per i padiglioni potranno essere valutate soluzioni progettuali che prevedano l'adozione di materiali e/o forme innovative o non richiamate nel presente regolamento. Unicamente per i padiglioni P2 sono ammesse coperture vetrate.

Tutti i progetti saranno soggetti a valutazione da parte dei Servizi Competenti e, ove previsto, dagli Enti sovraordinati.

Inoltre, comunque richiamando quanto già indicato in linea generale rispetto alle tematiche di tutela architettonica e paesaggistica di cui al punto 4.1.1, occorre specifica autorizzazione da parte della competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino per i padiglioni (*P1* e *P2*) nei seguenti contesti di interesse storico-artistico più dettagliati nel Capitolo 6: piazza Peyron, piazza Abba e via Maddalene, piazza Santa Giulia e via Giulia di Barolo, largo Montebello, Gran Madre di Dio e via Monferrato, corso Fiume, largo Saluzzo, via Morgari - Belfiore, Cavoretto-piazzetta Freguglia.

Inoltre, comunque richiamando quanto già indicato in linea generale rispetto alle tematiche di tutela architettonica e paesaggistica di cui al punto 4.1.1, occorre specifica autorizzazione da parte della competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino per i padiglioni **(P)** nei seguenti contesti di interesse storico-artistico più dettagliati nel Capitolo 6: piazza Peyron, piazza Abba e via Maddalene, piazza Santa Giulia e via Giulia di Barolo, largo Montebello, Gran Madre di Dio e via Monferrato, corso Fiume, largo Saluzzo, via Morgari - Belfiore, Cavoretto-piazzetta Freguglia.

5.3.1 Nei portici e nelle gallerie, sia di carattere storico-architettonico che di recente realizzazione, sono ammessi solo dehors di tipologia D1, senza alcun tipo di copertura, né di delimitazione. Non sono ammessi né dehors di tipologia D2 né padiglioni *P1* e *P2*. Nei portici di valore storico-architettonico inoltre, non risulta necessario il rilascio dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino: non richiedendo "opere e lavori", la compatibilità dell'uso risulta garantita dalle disposizioni del presente allegato "Norme Tecniche". Analogamente, per tale tipologia non è previsto il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche in forza della esenzione disposta dall'art 2 e dall'allegato A del D.P.R. 31/2017, secondo quanto precisato al punto 4.1.1.

5.3.1 Nei portici e nelle gallerie, sia di carattere storico-architettonico che di recente realizzazione, sono ammessi solo dehors di tipologia D1, senza alcun tipo di copertura, né di delimitazione. Non sono ammessi né dehors di tipologia D2 e **D3** né padiglioni **(P)**. Nei portici di valore storico-architettonico inoltre, non risulta necessario il rilascio dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino: non richiedendo "opere e lavori", la compatibilità dell'uso risulta garantita dalle disposizioni del presente allegato "Norme Tecniche". Analogamente, per tale tipologia non è previsto il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche in forza della esenzione disposta dall'art 2 e dall'allegato A del D.P.R. 31/2017, secondo quanto precisato al punto 4.1.1.

5.3.2 Per i dehors D1 collocati all'interno di percorsi porticati storici, siano assi viari o piazze, fatti salvi Progetti Integrati d'Ambito, è consentita un'estensione indipendente dalla proiezione dell'esercizio, *comunque non superiore a m 15 lineari*. In tale situazione non dovranno essere pregiudicati i diritti di terzi e dovranno essere ottenuti i nulla/osta o permessi o assensi scritti/nulla osta delle proprietà degli edifici adiacenti, della proprietà dell'unità immobiliare adiacente (a destinazione d'uso commerciale, residenziale, artigianale ...) nonché di attrezzature commerciali (bacheche e vetrinette) e dell'eventuale esercente o conduttore di tali unità.

5.3.2 Per i dehors D1 collocati all'interno di percorsi porticati storici, siano assi viari o piazze, fatti salvi Progetti Integrati d'Ambito, è consentita un'estensione **maggiore** indipendente dalla proiezione dell'esercizio, **secondo quanto indicato al punto 2.5.C**. In tale situazione non dovranno essere pregiudicati i diritti di terzi e dovranno essere ottenuti i nulla/osta o permessi o assensi scritti/nulla osta delle proprietà degli edifici adiacenti, della proprietà dell'unità immobiliare adiacente (a destinazione d'uso commerciale, residenziale, artigianale ...) nonché di attrezzature commerciali (bacheche e vetrinette) e dell'eventuale esercente o conduttore di tali unità.

5.3.3 Non è ammessa l'occupazione del suolo esterno al porticato (marciapiede e stallo di sosta fronteggiante) mediante padiglioni (*P1 e P2*).

5.3.3 Non è ammessa l'occupazione del suolo esterno al porticato (marciapiede e stallo di sosta fronteggiante) mediante padiglioni (**P**).

5.3.4 Fatte salve le situazioni approvate mediante Progetti Integrati d'Ambito (PIA), non è ammessa l'occupazione del suolo esterno al porticato (marciapiede e stallo di sosta fronteggiante) con dehors *D1 e D2*, tranne nel caso in cui il portico stesso si affacci su piazze/spazi/aree pedonali o pedonalizzate. In tal caso nelle piazze pedonali non è consentita la collocazione di fioriere. Non è ammesso comunque l'inserimento di dehors, pur essendo area pedonale, sul fronte esterno al porticato di perimetrazione di piazza Castello compreso tra via Pietro Micca e la cancellata di Palazzo Reale. Al fine di tutelare la visibilità complessiva degli ingressi delle gallerie storiche Umberto I, S. Federico, Subalpina, non potranno essere collocati dehors sul fronte degli accessi e degli elementi che ne caratterizzano la perimetrazione (cornici, colonne, lesene,...).


5.3.4 Fatte salve le situazioni approvate mediante Progetti Integrati d'Ambito (PIA), non è ammessa l'occupazione del suolo esterno al porticato (marciapiede e stallo di sosta fronteggiante) con dehors (**D**), tranne nel caso in cui il portico stesso si affacci su piazze/spazi/aree pedonali o pedonalizzate. In tal caso nelle piazze pedonali non è consentita la collocazione di fioriere. Non è ammesso comunque l'inserimento di dehors, pur essendo area pedonale, sul fronte esterno al porticato di perimetrazione di piazza Castello compreso tra via Pietro Micca e la cancellata di Palazzo Reale. Al fine di tutelare la visibilità complessiva degli ingressi delle gallerie storiche Umberto I, S. Federico, Subalpina, non potranno essere collocati dehors sul fronte degli accessi e degli elementi che ne caratterizzano la perimetrazione (cornici, colonne, lesene,...).

5.3.5 Per le installazioni all'interno di portici e gallerie, la profondità massima di occupazione consentita è pari ad 1/3 della profondità interna del portico o galleria stessi, valutata a partire dal filo di fabbrica al limite interno dei pilastri, con le precisazioni di cui al successivo punto 5.3.6.

5.3.6 Nei portici e nelle gallerie, il dehors D1 dovrà essere collocato a partire dal filo interno dei pilastri e in allineamento agli stessi, al fine di garantire liberamente il passaggio dei pedoni lungo la facciata dell'edificio. Il passaggio lasciato libero da occupazioni all'interno del percorso porticato dovrà essere di almeno 2/3 della sezione trasversale del portico e

comunque di almeno m 3. Nel caso siano presenti occupazioni di suolo pubblico addossate ai maschi murari (bacheche, vetrine, chioschi anche interpilastro, ecc) e al fine di garantire le funzionalità pedonali del portico stesso, l'occupazione del dehors dovrà essere quella residua fino al massimo consentito secondo il presente punto.

- 5.3.6 Nei portici e nelle gallerie, **fatte salve le situazioni approvate mediante Progetti Integrati d'Ambito (PIA)**, il dehors D1 dovrà essere collocato a partire dal filo interno dei pilastri e in allineamento agli stessi, al fine di garantire liberamente il passaggio dei pedoni lungo la facciata dell'edificio. Il passaggio lasciato libero da occupazioni all'interno del percorso porticato dovrà essere di almeno 2/3 della sezione trasversale del portico e comunque di almeno m 3. Nel caso siano presenti occupazioni di suolo pubblico addossate ai maschi murari (bacheche, vetrine, chioschi anche interpilastro, ecc) e al fine di garantire le funzionalità pedonali del portico stesso, l'occupazione del dehors dovrà essere quella residua fino al massimo consentito secondo il presente punto.




- 5.3.7 Le aree dell'intercolumnio dovranno essere lasciate libere da elementi costitutivi del dehors e da qualunque oggetto di arredo (vasi, piante, tende, cestini, ecc..) al fine di salvaguardare la visuale del portico interno dall'esterno delle arcate. Nel caso in cui siano già presenti tende alla romana verticali, poste parallelamente al senso di marcia, contenute e collocate sul virtuale piano di fondo dell'arcata stessa a protezione dall'irraggiamento solare, autorizzate ai sensi dei regolamenti vigenti della Città in tema di impianti pubblicitari, il progetto dovrà rappresentare in dettaglio il corretto inserimento del dehors rispetto al contesto e agli elementi già presenti nel portico.

- 5.3.8 Nei casi in cui il dehors sia posto su area fronteggiante o adiacente ad esercizio pubblico, già titolare di concessioni di occupazioni di suolo pubblico, poste su lato facciata, e rilasciate ai sensi dei diversi regolamenti vigenti della Città (merci fuori negozio, oggetti di arredo, bacheche o vetrinette, ecc...), il progetto del dehors dovrà contenere l'indicazione di tali occupazioni; il percorso pedonale sottoportico dovrà essere lasciato libero da occupazioni per almeno 2/3 della sezione trasversale e comunque per una luce netta di almeno m 3. Peraltro tale verifica sarà comunque necessaria anche in fase di presentazione delle suddette istanze agli uffici competenti.


- 5.3.8 Nei casi in cui il dehors sia posto su area fronteggiante o adiacente ad esercizio pubblico, già titolare di concessioni di occupazioni di suolo pubblico, poste su lato facciata, e rilasciate ai sensi dei diversi regolamenti vigenti della Città (merci fuori negozio, oggetti di arredo, bacheche o vetrinette, ecc...), il progetto del dehors dovrà contenere l'indicazione di tali occupazioni; il percorso pedonale sottoportico dovrà essere lasciato libero da occupazioni per almeno 2/3 della sezione trasversale e comunque per una luce netta di almeno m 3. Peraltro tale verifica sarà comunque necessaria anche in

fase di presentazione delle suddette istanze agli uffici competenti. **Fatte salve le situazioni e norme apposite approvate mediante Progetti Integrati d'Ambito (PIA portici - gallerie).**

5.3.9 Nel caso di esercizi pubblici posti su fronti in posizione angolare convessa, il dehors dovrà posizionarsi sul lato delle arcate, a partire e lungo il filo interno dei pilastri, al fine di garantire liberamente il passaggio dei pedoni lungo la facciata dell'edificio.



5.3.10 Nel caso di esercizi pubblici posti su fronti in posizione angolare concava, o nel caso si renda necessario garantire la sicurezza e facilitare il passaggio dei pedoni rispetto alle arcate del portico stesso, potrà essere valutato il posizionamento del dehors adiacente alla facciata.



5.3.11 Le apparecchiature illuminanti o riscaldanti, eventualmente collocate nelle aree porticate o nelle gallerie, dovranno essere di qualità e disegno coordinati con gli arredi, di materiali leggeri che permettano la visibilità del portico e non necessitare di allacciamento alla rete. Dovranno essere posizionate dietro il maschio murario al fine di lasciare libera la vista delle arcate e in modo da non essere visibili dall'esterno del portico.

5.3.12 Nelle gallerie e nei sottoportici e più in generale in tutti gli spazi aperti al pubblico, è vietata l'adozione di linee elettriche a pavimento, su fronte esterno e su facciata.

5.4.1 È sempre ammessa la tipologia di dehors D1.

5.4.2 Nei parchi, giardini, aree verdi non sono ammissibili padiglioni (P1 e P2).

5.4.2 Nei parchi, giardini, aree verdi non sono ammissibili padiglioni **(P)**.

5.4.3 Nei viali alberati sono ammessi padiglioni (P1 e P2) solo su marciapiede lato edifici o su carreggiata adiacente al suddetto marciapiede, con coperture esclusivamente piane, a falda unica, a pergola; nel caso le coperture dei padiglioni siano in tessuto, sono ammessi i colori: chiaro naturale/ecrù, giallo scuro, verde, marrone.

5.4.3 Nei viali alberati sono ammessi padiglioni **(P)** solo su marciapiede lato edifici o su carreggiata adiacente al suddetto marciapiede, con coperture esclusivamente piane, a falda unica, a pergola; nel caso le coperture dei padiglioni siano in tessuto, sono ammessi i colori: chiaro naturale/ecrù, giallo scuro, verde, marrone.

5.4.4 Sulle banchine spartitraffico dei viali alberati sono ammessi esclusivamente dehors D1.

5.4.5 Nei giardini e in qualunque situazione con presenza di alberi il suolo deve essere lasciato in vista. Eventuali discontinuità possono essere colmate con opportuni accorgimenti ed elementi di arredo.

5.4.6 Qualora il dehors insista su area verde si deve far riferimento al Regolamento del Verde Pubblico e Privato.

5.4.7 Nel caso di chioschi inseriti all'interno di aree verdi o viali alberati è ammessa l'installazione del dehors di sola tipologia D1, con le precisazioni di cui al punto 4.6.5.

5.4.8 Qualora il dehors insista su area verde occorre far riferimento al Regolamento del Verde Pubblico e Privato.

5.4.9 Nelle aree in cui insistono provvedimenti di tutela paesaggistica è necessario ottenere, l'autorizzazione paesaggistica secondo quanto definito al punto 4.1.1

5.4.9 Nelle aree in cui insistono provvedimenti di tutela paesaggistica è necessario ottenere **per i padiglioni (P)**, l'autorizzazione paesaggistica secondo quanto definito al punto 4.1.1

5.4.10 Eccezionalmente, nel caso in cui l'inserimento del dehors penalizzi per estensione e valore ornamentale il patrimonio verde della Città, il Concessionario sarà tenuto ad indennizzare la stessa, secondo specifica valutazione effettuata dal Servizio competente in materia di verde pubblico, tramite un proporzionato miglioramento qualitativo del verde pubblico penalizzato dall'intervento o in alternativa in aree verdi limitrofe.

5.4.11 Al fine di valorizzare le caratteristiche del territorio anche attraverso l'inserimento di corrette cromie i tessuti delle coperture dei dehors di tipologia *D1* e *D2* dovranno avere colore chiaro naturale/ecrù, giallo scuro, verde, marrone.

5.4.11 Al fine di valorizzare le caratteristiche del territorio anche attraverso l'inserimento di corrette cromie i tessuti delle coperture dei dehors di tipologia **(D)** dovranno avere colore chiaro naturale/ecrù, giallo scuro, verde, marrone.

Nelle aree non incluse nei sopracitati ambiti, è sempre prevista la collocazione di: dehors di tipologia *D1* e *D2* con le prescrizioni e le indicazioni progettuali dettagliate nel Capitolo 2; padiglioni di tipologia *P1* e *P2* secondo le indicazioni di cui al Capitolo 3, fatto salvo il rispetto delle limitazioni di cui al paragrafo 3.6. Nei dehors di tipologia *D1* e *D2* posti in aree diverse da quelle specificate nei suindicati ambiti specifici, sono ammesse coperture con teli e tessuti di colore chiaro naturale/ecrù, bordeaux, blu, grigio, marrone, nero, giallo scuro, verde. Nei padiglioni di tipologia *P1* e *P2* sono ammesse soluzioni di manufatti con coperture: piana, a falda (unica o multipla), a botte, a pergola, o di diversa foggia, che dovranno comunque essere valutate preventivamente dai Servizi Competenti e, ove previsto, dagli Enti sovraordinati. Nel caso le coperture dei padiglioni *P1* e *P2* siano in tessuto, sono ammessi i colori: chiaro naturale/ecrù, bordeaux, blu, grigio, marrone, nero, giallo scuro, verde. Sono preferibili soluzioni che promuovano materiali e/o forme innovative, anche composte per aggregazione di moduli base.


Nelle aree non incluse nei sopracitati ambiti, è sempre prevista la collocazione di: dehors di tipologia **(D)** con le prescrizioni e le indicazioni progettuali dettagliate nel Capitolo 2; padiglioni di tipologia **(P)** secondo le indicazioni di cui al paragrafo 3.6. Nei dehors di tipologia **(D)** posti in aree diverse da quelle specificate nei suindicati ambiti specifici, sono ammesse coperture con teli e tessuti di colore chiaro naturale/ecrù, bordeaux, blu, grigio, marrone, nero, giallo scuro, verde. Nei padiglioni di tipologia **(P)** sono ammesse soluzioni di manufatti con coperture: piana, a falda (unica o multipla), a botte, a pergola, o di diversa foggia, che dovranno comunque essere valutate preventivamente dai Servizi Competenti e, ove previsto, dagli Enti sovraordinati. Nel caso le coperture dei padiglioni **(P)** siano in tessuto, sono ammessi i colori: chiaro naturale/ecrù, bordeaux, blu, grigio, marrone, nero, giallo scuro, verde. Sono preferibili soluzioni che promuovano materiali e/o forme innovative, anche composte per aggregazione di moduli base.

Nelle aree, dettagliate nel presente Capitolo e rappresentate sul territorio ripartito in ambiti amministrativi nella Figura 2, oggetto di particolare attenzione da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, per l'installazione di padiglioni *P1* e *P2*, è prevista la valutazione puntuale e la possibilità di deroga, anche parziale, limitatamente a vincoli monumentali (art.10-12 del D.Lgs 42/2004) e a condizioni legate alla classificazione in gruppi di edifici di cui agli artt.10 e 26 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione (NUEA) del PRG, identificati dal presente regolamento, o a vincoli posti dagli Enti sovraordinati.

Nelle aree, dettagliate nel presente Capitolo e rappresentate sul territorio ripartito in ambiti amministrativi nella Figura 2, oggetto di particolare attenzione da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, per l'installazione di

padiglioni **(P)**, è prevista la valutazione puntuale e la possibilità di deroga, anche parziale, limitatamente a vincoli monumentali (art.10-12 del D.Lgs 42/2004) e a condizioni legate alla classificazione in gruppi di edifici di cui agli artt.10 e 26 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione (NUEA) del PRG, identificati dal presente regolamento, o a vincoli posti dagli Enti sovraordinati.

Figura 02 – Circoscrizioni e aree di eccezione



A supporto delle valutazioni da operare per l'inserimento dei padiglioni P2 nelle aree selezionate di interesse all'interno della ZUCS (Figura 3), sono riportate le seguenti mappe di dettaglio con le indicazioni relative a: numerazione civica interessata, vincoli monumentali (art.10-12 del D.Lgs 42/2004), portici e gallerie, aree pedonali, aree verdi, classificazione in gruppi di edifici di cui all'art.10 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione (NUEA) del PRG e dettagliati nella Tavola di Piano n.3 "Zona Urbana Centrale Storica - Tipi di intervento" (gruppo 1 edifici di gran prestigio, gruppo 2 edifici di rilevante interesse, gruppo 3 edifici della costruzione ottocentesca della città, gruppo 4 edifici del complesso di via Roma, gruppo 5 edifici del periodo tra le due guerre, gruppo 6 edifici recenti costruiti dopo il 1945).

I padiglioni P1 possono essere realizzati all'interno del perimetro della ZUCS, fatte salve le limitazioni descritte nel paragrafo 3.6.

Figura 03 – ZUCS: aree di eccezione in cui è possibile inserire padiglioni P2




Figura 04–Area Quattro Marzo




Figura 05 - Area Emanuele Filiberto




Figura 06 - Aree Paleocapa e Lagrange





Figura 07–Area Solferino

gruppi edifici ZUCS - art.10 NUEA PRG

- GRUPPO 1
- GRUPPO 2
- GRUPPO 3
- GRUPPO 4
- GRUPPO 5
- GRUPPO 6

beni culturali - art.10-12 D lgs 42/2004

- gallerie e portici
- aree pedonali
- aree verdi



A supporto delle valutazioni da operare per l'inserimento di padiglioni nelle aree della Città esterne alla Zona Urbana Centrale Storica (ZUCS), sono riportate le seguenti mappe di dettaglio, con le indicazioni relative a: numerazione civica interessata, vincoli monumentali (art.10-12 del D.Lgs 42/2004), portici e gallerie, aree pedonali, aree verdi, classificazione in gruppi di edifici di cui all'art.26 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione (NUEA) del PRG e dettagliati nella Tavola di Piano n.2"Edifici di interesse storico" (gruppo 1 edifici di gran prestigio, gruppo 2 edifici di rilevante valore storico, gruppo 3 edifici di valore storico ambientale, gruppo 4 edifici di valore documentario, gruppo 5 edifici e manufatti speciali di valore documentario).

Sono state individuate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, per la loro vocazione turistica e la natura storico artistica dei luoghi, le seguenti aree oggetto di puntuale valutazione da parte della stessa, che per semplicità di consultazione sono ordinate per Circoscrizione:

- circ.4: piazza Peyron
- circ.6: piazza Abba e via Maddalene
- circ.7: piazza Santa Giulia e via Giulia di Barolo, largo Montebello
- circ.8: Gran Madre di Dio e via Monferrato, corso Fiume, largo Saluzzo, via Morgari - Belfiore, Cavoretto - piazzetta Freguglia.

In ciascuna delle suddette aree l'installazione di padiglioni *di tipologia P1 e P2* sarà oggetto di espressione di parere da parte della citata Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

A supporto delle valutazioni da operare per l'inserimento di padiglioni nelle aree della Città esterne alla Zona Urbana Centrale Storica (ZUCS), sono riportate le seguenti mappe di dettaglio, con le indicazioni relative a: numerazione civica interessata, vincoli monumentali (art.10-12 del D.Lgs 42/2004), portici e gallerie, aree pedonali, aree verdi, classificazione in gruppi di edifici di cui all'art.26 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione (NUEA) del PRG e dettagliati nella Tavola di Piano n.2"Edifici di interesse storico" (gruppo 1 edifici di gran prestigio, gruppo 2 edifici di rilevante valore storico, gruppo 3 edifici di valore storico ambientale, gruppo 4 edifici di valore documentario, gruppo 5 edifici e manufatti speciali di valore documentario).

Sono state individuate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, per la loro vocazione turistica e la natura storico artistica dei luoghi, le seguenti aree oggetto di puntuale valutazione da parte della stessa, che per semplicità di consultazione sono ordinate per Circoscrizione:

- circ.4: piazza Peyron
- circ.6: piazza Abba e via Maddalene
- circ.7: piazza Santa Giulia e via Giulia di Barolo, largo Montebello
- circ.8: Gran Madre di Dio e via Monferrato, corso Fiume, largo Saluzzo, via Morgari - Belfiore, Cavoretto - piazzetta Freguglia.

In ciascuna delle suddette aree l'installazione di padiglioni **(P)** sarà oggetto di espressione di parere da parte della citata Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

Figura 08–Circ.4 piazza Peyron

- gruppi edifici esterni alla ZUCS - art.26 NU EA PRG**
- Gruppo 1
 - Gruppo 2
 - Gruppo 3
 - Gruppo 4
 - Gruppo 5
- beni culturali - art.10-12 Dlgs 42/2004
 - gallerie e portici
 - aree pedonali
 - aree verdi




Figura 09–Circ. 6 piazza Abba e via Maddalene

gruppi edifici esterni alla ZUCS - art.26 NU EA PRG

 Gruppo 1	 beni culturali - art.10-12 Dlgs 42/2004
 Gruppo 2	 gallerie e portici
 Gruppo 3	 aree pedonali
 Gruppo 4	 aree verdi
 Gruppo 5	




Figura 10–Circ.7 piazza Santa Giulia e via Giulia di Barolo





Figura 11–Circ.7 largo Montebello

gruppi edifici esterni alla ZUCS - art.26 NU EA PRG

	Gruppo 1		beni culturali - art.10-12 Dlgs 42/2004
	Gruppo 2		gallerie e portici
	Gruppo 3		aree pedonali
	Gruppo 4		aree verdi
	Gruppo 5		




Figura 12–Circ.8 Gran Madre di Dio e via Monferrato

- gruppi edifici esterni alla ZUCS - art.26 NUUA PRG**
- Gruppo 1
 - Gruppo 2
 - Gruppo 3
 - Gruppo 4
 - Gruppo 5
- beni culturali - art.10-12 Dlgs 42/2004**
- gallerie e portici
 - aree pedonali
 - aree verdi




Figura 13 - Circ.8 corso Fiume

- gruppi edifici esterni alla ZUCS - art.26 NU EA PRG**
- Gruppo 1
 - Gruppo 2
 - Gruppo 3
 - Gruppo 4
 - Gruppo 5
- beni culturali - art.10-12 Dlgs 42/2004**
- gallerie e portici
 - aree pedonali
 - aree verdi




Figura 14 - Circ.8 largo Saluzzo

gruppi edifici esterni alla ZUCS - art.26 NU EA PRG

	Gruppo 1		beni culturali - art.10-12 Dlgs 42/2004
	Gruppo 2		gallerie e portici
	Gruppo 3		aree pedonali
	Gruppo 4		aree verdi
	Gruppo 5		



Figura 15 - Circ.8 via Morgari via Belfiore

- gruppi edifici esterni alla ZUCS - art.26 NU EA PRG**
- Gruppo 1
 - Gruppo 2
 - Gruppo 3
 - Gruppo 4
 - Gruppo 5
- beni culturali - art.10-12 Dlgs 42/2004**
- gallerie e portici
 - aree pedonali
 - aree verdi













Figura 16 - Circ.8 Cavoretto piazzetta Freguglia

- gruppi edifici esterni alla ZUCS - art.26 NU EA PRG**
- Gruppo 1
 - Gruppo 2
 - Gruppo 3
 - Gruppo 4
 - Gruppo 5
- beni culturali - art.10-12 Dlgs 42/2004
- gallerie e portici
 - aree pedonali
 - aree verdi



Di seguito sono rappresentati semplici schemi di aggregazione degli elementi costitutivi dei dehors D1 e D2, che indicano alcune delle installazioni possibili e ammesse dal presente documento tecnico.





Di seguito sono rappresentati semplici schemi di aggregazione degli elementi costitutivi dei padiglioni P1 e P2, che indicano alcune delle strutture possibili e ammesse dal presente documento tecnico.



La seguente tabella ha lo scopo di consentire una lettura sistemica preliminare delle indicazioni contenute nel presente documento, che devono comunque essere verificate nell'ambito degli specifici capitoli.

ELEMENTI COSTITUTIVI	TIPOLOGIE				
	D1	D2	D3	P1	P2
ombrelloni	SI	SI	SI	SI	NO
falda tesa (pantalera)	SI	SI	SI	NO	NO
pedana	NO	SI	SI	SI	SI
struttura con copertura in tessuto	NO	NO	NO	SI	SI
struttura con copertura in materiale rigido	NO	NO	NO	NO	SI
paletti e cordoni	SI	NO	NO	NO	NO
fioriere	SI	SI	SI	SI	SI
	autoportanti se per sicurezza	integrate nella delimitazione	integrate nella delimitazione	integrate nella delimitazione	integrate nella delimitazione
ringhiera altezza m 1,10	SI	SI	NO	SI	SI
	autoportanti se per sicurezza				
pannelli vetrati altezza m 1,10	SI	SI	NO	SI	SI
	autoportanti se per sicurezza				
pannelli vetrati altezza m 1,60	NO	NO	SI	SI	SI
pannelli vetrati di altezza compresa tra m 1,60 e m 3,20	NO	NO	NO	NO	SI
rampe di accesso	NO	SI	SI	SI	SI
apertura sul fronte esercizio	SI	SI	SI	SI	NO
	completament e aperto	completament e aperto, salvo presenza di dislivelli	completament e aperto, salvo presenza di dislivelli	almeno per 2/3 della lunghezza del lato posto sul fronte esercizio	chiuso o apribile
elementi riscaldanti collegati a rete elettrica	NO	NO	NO	SI	SI
				escluso in caso di ombrelloni	
elementi riscaldanti a <i>bioetanolo, pellet o biomasse, no GPL</i> (funghi o piramidi)	SI	SI	SI	SI	NO
impianto gas metano	NO	NO	NO	NO	NO
elementi illuminanti o riscaldanti autoalimentati	SI	SI	SI	SI	SI
impianto elettrico interrato	NO	NO	NO	SI	SI
				escluso in caso di ombrelloni	
impianto fisso trattamento aria	NO	NO	NO	NO	SI
apparecchi frigoriferi, congelatori, elettrodomestici	NO	NO	NO	NO	NO